

# Contravvenzioni doganali

(Avv. Umberto Mantovani)

Avv. Nardi-Greco (Via Roma, 3)  
Genova

Avv. <sup>Pio</sup> Arduino di Brescia  
Via 4 Novembre 2-

Avv. Michele De Lucia - Corso Umberto 333  
Telef. 63-108 - Roma -

Tel. 850-184

Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

MILANO

Via Barozzi, 2 - Telefono: 72-841 - 72-842

Avv. MARIO LICHINCHI

Milano, 3 Gennaio 1939

Carissimo


Puoi disporre di me per il Ricevitore Capo della Dogana. Non lo conosco ma avrò modo di raggiungerlo. Dimmi di che si tratta e cosa ti occorre.

Spero che ti sarà giunto il panettone.

Sto predisponendo il ricorso contro il signor Bonecchi.

Ricambio di cuore i graditissimi auguri per il nuovo anno.

Cordialità!



Conferito l'incarico il 29 dicembre 38  
dall'avv. W. Mantovani

2 gennaio 1939 - Ammesso a  
Milano con Mantovani  
l'avv. Nardi - Greco e il cliente

11 gennaio 39 - A Milano con  
gli avv. Mantovani  
Nardi - Greco  
Adriani

Mantova, 6 gennaio 1939

XVII

A S.E. l'avv. Ivano BONOMI

GENOVA

Sig. Avv. Carlo NARDI GRECO

GENOVA

Carissimi,

Vi mando il verbale preliminare di denuncia alla Dogana di Milano dei nostri Clienti dell'A.G.I.P., verbale che perverrà a destinazione lunedì 9 corrente.

Occorrerà pertanto essere a Milano o martedì o mercoledì. Io preferirei mercoledì, giacché martedì sono impegnato in un processo penale alla Corte di Brescia.

Dato che per Bonomi il giorno è indifferente, attendo da Nardi Greco conferma telegrafica del giorno e dell'ora. Luogo dell'appuntamento per tutti l'albergo Gallia. Penso io ad avvertire Bonomi.

Il verbale preliminare di denuncia, che allego in copia, prospetta l'esistenza di contravvenzioni per contrabbando di petrolio agricole e per miscela abusive di petrolio agricole con petrolina. Non prospetta alcun reato di falso, né di associazione. Denuncia anche (con mia sorpresa) il titolare dell'A.G.I.P., dopo aver riportate le sue discolpe, che dovrebbero portare invece alla sua piena discriminazione.

Si è adottata sotto questo riguardo la filosofia di Pilato. Il titolare dell'A.G.I.P., anche per conto dei due suoi impiegati ha presentato contestuale istanza della soluzione della vertenza in via amministrativa. A mio avviso, tutto sommato, ha fatto bene. Ciò dovrebbe facilitare tale soluzione, evitando ulteriori complicazioni e la trasmissione del verbale all'autorità giudiziaria, da parte della Dogana di Milano.

Nostro essenziale obiettivo sarà, comunque, quello che così sia. Dal punto di vista della risoluzione amministrativa della vertenza occorrerà poi avere di mira ulteriori importantissimi obiettivi e cioè, fra gli altri, i seguenti:

- 1) Ottenere che il titolare dell'Agenzia di Mantova dell'A.G.I.P. non debba rispondere della contravvenzione, ma solo della responsabilità civile
- 2) Ottenere che la tassa da pagare, base della multa, sia commisurata non in relazione a quella del petrolio (L. 250 al Qle), ma a quella della petrolina (L. 150 circa)
- 3) Ottenere che siano esclusi dal pagamento della multa i centesimi Qli. di petrolio agricole immessi nella petrolina per errore

5) Ottenere che il pagamento delle somme dovute a definizione della vertenza possano essere pagate nel più lungo termine possibile e al più tardi.

Per il raggiungimento di tali risultati conto sulla vostra autorità, abilità e competenza.

A Milano ne parleremo ampiamente.

Resto in attesa da Harri Grace della telegrafica conferma dello appuntamento di Milano.

Affettuosi saluti

*Mantley*

Avv. COMM. UMBERTO MANTOVANI  
VIA G. CHIASSI, 61 - TELEFONO 0-77  
MANTOVA



G. S. L.  
L'avn. Trause Arnou  
Piazza Libertà 4  
Roma



AGENZIA RECAVITO  
Via Cavour, 41  
DIREZIONE  
Tel. 67.278  
8825  
Numero d. Amm.



Mantova,

8. 1. 1979 XVII

Carissimo Franco,  
trovati a Milano al Callia  
mentre andava all'ora 10 precise.  
Confermo il voto sulle due lettere  
precedenti.

Spero sarai convinto di tutte  
le necessarie informazioni per procedere  
al meglio nella vostra attività professionale.  
A te e ai tuoi saluti.  
Umberto



AVV. COMM. UMBERTO MANTOVANI  
VIA G. CHIASSI, 61 - TELEFONO 10-77  
MANTOVA



A S. L. -  
L'an. Franca Buonum  
Piazza Libertà 4

Pom q

---



Piaggale Cadorna

2 Loc.

Mediterranea

Nord

Joc. St. per le Strade ferrate  
del Mediterraneo

P. Cadorna 18

A 12557

12558

Hôtel Regina F. 30

Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

MILANO

Via Barozzi, 2 - Telefono: 72-841 - 72-842

Avv. MARIO LICHINCHI

Milano 12 gennaio 1939

*risposta il  
17 gen 39*

S.E.On.Avv. Ivano Bonomi  
ROMA - Piazza della Libertà 4

L'avv. Birondi mi ha informato di una Sua richiesta circa i rapporti correnti tuttora fra mio zio Comm. Raiser e la Direzione della Dogana di Milano di cui egli ha fatto parte.

Ho avuto risposta in questi giorni da lui, che mi ha comunicato di essere a Sua disposizione per quanto Le occorresse circa i contatti con la detta Direzione, essendo egli in buoni rapporti con i funzionari dirigenti la Centrale di Milano.

Attendo quindi Sue notizie in proposito e La saluto frattanto con vivissima cordialità.

*Dr. Ivano Bonomi*

Brescia, li

19.1.1959 XVI

Carissimo Franca,

Sono qui a Pavia per il voto  
ricordo che preferiremo personalmente  
dormire a Milano, dove i con-  
fatti si rendono momentaneamente neutra-  
ri per l'ampliamento che sta pre-  
dendo la vertenza.

Te ne parlerò dettagliatamente al  
prossimo incontro, se pure non si  
rende necessaria la mia venuta  
a Roma o un convegno generale.

Colgo l'occasione per informarti che  
sabato 20 si faranno a casa mia  
i conti e le divisioni fra Lucia,  
Viviana e Bruno.

Ad evitare complicanze e spese e le  
grazie maggiori ho potuto vendere

"i" certificati del partito immobiliare  
relativo alla villa dell'Assenza, re-  
latando al netto £ 2070.40 -  
Lucia ha prodotto il suo conto che  
portava un suo credito - mi pare -  
di £ 402 -

Ho quindi conferma a Mantova  
subito per espreso, in modo che io  
riceva per sabato mattina. -

Inoltre non mi ricordo più, dato  
che il suo conto non si trova,  
se l'intero importo di £ 2074.40  
spetti solo agli eredi di Matilde, o,  
per un Terzo ciascuno anche a  
Sofia e figli di Nando. -

Ritornolimi subito anche su ciò. -  
Mi si ama bene e io lavoro come  
un cane. -

Spettosi saluti a te e Sofia  
dal tuo

Mubertoy

2070 15 = 6  
27  
690  
690  
1380



AGENZIA RECEPITO  
VIA GREGORINA 11  
DIREZIONE  
TEL. 0722  
91976  
Numero

STUDIO LEGALE  
Avv. PIO ARDUINO  
BRESCIA

VIA 4 NOVEMBRE, 2 (Piazza Vittoria)

Tel.: Studio 33-98 - Abitez.: 45-89



Espresso

la Sua Eccellenza

l'Avv. Grause

Gononni

Piazza Libertà 4

Roma

## STUDIO TECNICO LEGALE E TRIBUTARIO

Cav. Uff. Dott. Ing. Olindo Bergamaschi

Avv. Edgardo Signorelli

Via del Gambero, 8 - Tel. 681-664

**R O M A**



Consulenza ed assistenza ad Imprese di Costruzioni nella compilazione di riserve, nella risoluzione di vertenze con Stazioni Appaltanti e nella conduzione e contabilità dei lavori - Perizie tecniche \_\_\_\_\_

Consulenza amministrativa \_\_\_\_\_

Ricorsi Commissioni Imposte Dirette ed Indirette \_\_\_\_\_

Valutazione Titoli Comitato Agenti di Cambio - Denunzie di successione - Istanze rimborsi - Costituzioni Società - Amministrazioni - Mutui e Finanziamenti \_\_\_\_\_

## STUDIO TECNICO LEGALE E TRIBUTARIO

Cav. Uff. Dott. Ing. Olindo Bergamaschi  
Avv. Edgerdo Signorelli

Via del Gambero, 8 - Tel. 681-664

**R O M A**



Consulenza ed assistenza ad Imprese di Costruzioni nella compilazione di riserve, nella risoluzione di vertenze con Stazioni Appaltanti e nella conduzione e contabilità dei lavori - Perizie tecniche

Consulenza amministrativa

Ricorsi Commissioni Imposte Dirette ed Indirette

Valutazione Titoli Comitato Agenti di Cambio - Denunzie di successione - Istanze rimborsi - Costituzioni Società - Amministrazioni - Mutui e Finanziamenti

AL E. INTENDENTE DI FINANZA DI

MANTOVA

RICORSO di

MARTIGNONI ING. CIRO, di Mantova, (Via G. Chiassi N. 61)

In relazione alla istanza precedentemente presentata dal sottoscritto, diretta ad ottenere che la contravvenzione accertata a suo carico con il verbale 5 Gennaio 1939 XVII° della P.T.I. di Mantova, sia risolta in via amministrativa, si fa presente che sono in corso da parte della stessa P.T.I. nuove indagini sulla gestione della Agenzia dell'A.S.I.P. di questa città, relativamente agli anni precedenti al 1938 XVI° e per tutto il tempo durante il quale detta Agenzia venne gestita dallo scrivente.

Poiché, così essendo, appare di tutta evidenza l'opportunità che i risultati degli accertamenti in corso sieno resi noti e definitivi prima di ogni Vostra pronuncia sul contenuto del verbale 5 Gennaio 1939 e sulle XVII° della P.T.I. di Mantova/istanza dal sottoscritto presentate in ordine al medesimo

CHIEDE

lo scrivente che vogliate differire ogni Vostra decisione al riguardo fino al termine delle indagini in corso da parte della P.T.I. relativamente alla gestio-

no della Agip di Mantova per il tempo anteriore al-  
l'anno 1938 XVI°.

Mantova 27 Gennaio 1939 XVII°.

Mantova,

28. 1. 1939 X<sup>h</sup>

Cari mio,  
a computamento della pratica  
Agip - ti invio copia di nota  
all'intendente, ieri da me presentata.  
Salvo inopportune complicazioni  
credo sarà accolta.  
Le due pratiche, quella esarrata e quella  
in corso, potranno così essere abbiate



ILL.MO SIGNOR INTENDENTE DI FINANZA DI

MANTOVA

Il sottoscritto ING. CIRO MARTIGNONI di Carlo, residente in Mantova, via Chiassi 61, espone:

E' stata data comunicazione al sottoscritto del verbale preliminare di denuncia, redatto dal Comando del Nucleo del P.T.I. di Mantova, circa indagini fatte dallo stesso Nucleo presso l'Agenzia dell'Agip di Mantova, della quale egli è titolare.

Risulta dal predetto verbale che, in seguito alle predette indagini la P.T.I. avrebbe contestato l'impiego di quintali 412,52 di petrolio rosso agricolo per usi non consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

In base a tale rilievo, col predetto preliminare, il Comando del Nucleo della P.T.I. di Mantova propone di denunciare il ricorrente, l'impiegato dell'Agenzia dell'Agip Nicola Emilio, di Nicola, nonché il negoziante della stessa Agenzia, tale Luigi Bertinelli, fu Luciano.

Risulta dalle dichiarazioni assunte con lo stesso verbale, ed è del resto notorio, che il ricorrente, pure essendo formalmente il titolare dell'Agenzia dell'Agip di Mantova non si è mai occupato, né si occupa effettivamente, della gestione di detta Agenzia, non avendo del resto pratica, né tempo sufficiente, data la

sue numerose occupazioni professionali e gli incarichi di natura politica.

Che sempre effettivamente si è occupato degli affari della Agenzia, anche prima che essa venisse conferita al ricorrente, è l'Emilio Niola. Il ricorrente, in occasione della sua assunzione a quell'incarico, confermò il Niola nelle sue mansioni e non ebbe né occasione, né tempo di sorvegliarne l'operato, avendo in lui riposto ogni fiducia.

Lo stesso Niola, che nelle sue prime dichiarazioni aveva accennato ad una consapevolezza dell'esponente della illegale destinazione del petrolio rosso, dovette in seguito, di fronte alle sue affermazioni, riconoscere (allegato G. del verbale) che il sottoscritto nulla ne sapeva e le precisazioni del Niola su tale circostanza convincono che le sue originarie dichiarazioni, rese nel turbamento del primo interrogatorio subito da parte della P.T.I., fossero frutto di errore o della naturale tendenza di ogni accusato di gettare la colpa su altre persone.

Del resto, la verità di quanto affermato dall'esponente risultò confermato dalle dichiarazioni del magazziniere Bertinelli che dichiarò di non avere mai avuto dal sottoscritto ordini o istruzioni circa l'uso del petrolio rosso.

Nessun altro elemento è risultato, il quale possa far presumere che l'esponente fosse a conoscenza dell'illegitima operazione accertata dalla R.T.I., circostanza che l'esponente afferma con sicura coscienza non rispondere a verità.

Pertanto, la denuncia per i fatti di cui sopra va diretta soltanto ed esclusivamente contro l'Emilio Miola, unico autore della illegale operazione, come risulta da tutte le circostanze esposte nel preliminare di verbale.

Così pure ritiene l'esponente che non possa farsi carico del fatto al macchiniere Luigi Bertinelli, che non concorse scientemente in alcun atto od omissione relativamente alla illegittima destinazione del petrolio rosso, ma si limitò ad obbedire ad ordini avuti dal suo superiore diretto, il Miola, senza sapere esattamente a quali fini e scopi venisse fatta la miscela del petrolio rosso con la petroliina nazionalizzata.

Il ricorrente osserva inoltre che egli, come risulta dal verbale, ha posto spontaneamente a disposizione della R.T.I. tutti gli elementi per accertare l'effettivo quantitativo del petrolio venduto, quantitativo che risultò di q.li 412,52.-

Osserva però che dal predetto quantitativo, ai fini degli accertamenti di legge, deve essere detratto quello

di q.li 103,98 che risultò essere stato imnesso nella petroliina per errore, mentre, in assenza del Niola, era gerente provvisorio del deposito certo Umberto Guarnieri, non pratico della gestione. La circostanza venne confermata dallo stesso Guarnieri.

Esula quindi per tale quantitativo ogni dolo anche da parte del Niola e per esso sono dovuti alla Finanza soltanto i diritti di legge.

Chiede pertanto il richiedente che codesta On.le Intendenza voglia compiacersi dare istruzioni al competente Ufficio, perché la denuncia per i fatti già ricordati venga sporta contro il solo responsabile e cioè l'Emilio Niola e limitatamente al q.li 308,54, detraendosi i q.li 103,98, per i quali risulta la buona fede del Niola dalle stesse circostanze riportate nel preliminare del verbale.

Il richiedente ritiene dover essere scagionato da ogni accusa; ma poiché deve rispondere civilmente dei diritti della Finanza e della multa conseguente ai fatti sopra accennati, conferma con la presente quanto già dichiarato al Comando del Nucleo della P.T.I. di Mantova e cioè di assumersi a proprio carico, anche per conto dell'eventuale responsabile, la definizione della vertenza in via amministrativa, impegnandosi al pagamento dei diritti spettanti all'Amministrazione Finanze.

siaria e dell'eventuale multa, che egli confida vorrà  
essere, date le circostanze nelle quali si sono svolti  
i fatti, limitata al minimo possibile.

Con ossequio.

7<sup>a</sup> Legione Territoriale Della Regia Guardia di Finanza "Due Piavi"

COMANDO DEL NUCLEO DI P.T.I. DI MANTOVA

PROCESSO VERBALE preliminare di denuncia per illecito impiego di petrolio agricolo.

-----

L'anno 1939 XVII addì 5 del mese di gennaio nell'Ufficio del Nucleo suddetto viene redatto il presente atto.

V E R B A L I Z Z A N T I

Tenente Col. BORELLI Cav. Giovanni com. il Circolo di Brescia

Tenente Ciccone Sig. Giovanni Com. il Nucleo

Maresciallo M. Di Salvo Antonino (

)

Brigadiere Azzei Pasqualino (

)

" De Marchi Nemesio (

appartenenti al Nucleo

)

S. Brigadiere Piras G. Antonio (

suddetto.

)

Appuntato Pirisi Leonardo (

)

" Di Tommaso Vincenzo (

)

Guardie Brissi Luigi (

)

D E N U N Z I A T I

1°) Ing. Martignoni Giro di Carlo e di Piccagli Liberata, nato il 3.6.1897 a S. Benedetto Po e domiciliato a Mantova - Via Chiesesi 61 - Agente dell'A.G.I.P. (Azienda Generale Italiana Petroli) di Mantova.

2°) Niola Emilio di Nicola e fu Corradi Amelia, nato a Mantova il 14.10.1906 e ivi domiciliato, Viale Rimembranze n.9 impieg

gato presso l'Agenzia AGIP.

3°) Bertinelli Luigi fu Luciano e di Buzzi Carolina, nato il 13/3/1912 a Parma e domiciliato a Mantova, magazzinieri della Agenzia AGIP.

F A T T O

In seguito ad indagini svolte dal Nucleo di Mantova, il Tenente Giccone Giovanni aveva avuto motivo di ritenere che l'Agenzia AGIP di Mantova commettesse delle frodi nel commercio del petrolio agricolo.

Comunicate le notizie al Comandante del Circolo di Brescia Tenente Colonnello Borelli Cav. Giovanni, questi impartiva gli ordini e le direttive del caso per addivenire alla scoperta della frode.=

Allo scopo di precisare il sistema di vendita del petrolio agricolo si premette che l'Agenzia AGIP di Mantova, mentre commercia in nome e per conto della Filiale di Brescia, in altri carburanti, è depositaria del petrolio agricolo e della petrolina agricola per conto del Consorzio Caserio di Mantova.

In conseguenza la predetta Agenzia a mano a mano che gli utenti si recano a prelevare il petrolio rosso, effettua lo scarico sul buono e sul controbuono ed emette una nota peso in triplice copia, che viene firmata, per ricevuta della merce, a rischio, dal prelevatorio. Di queste tre copie: una va al cliente, una va in Agenzia, e l'altra va al Consorzio che esegue l'operazione di scarico sul registro doganale ed emette la fattura intestata al cliente.

Per poter indi raccogliere i dati atti a determinare la frode, il Tenente Ciccone, il giorno 12 dicembre mentre si recò con due militari del Nucleo alla Agenzia AGIP a ritirare i buoni e a chiedere conto dello smistamento di petrolio, ordinò, ad una pattuglia di ritirare presso la Unione Provinciale Fascista Agricoltori - Sezione Motori Agricoli - tutti i controbuoni relativi ai buoni rilasciati sul deposito AGIP di Mantova, ed un'altra pattuglia di eseguire in controllo delle fatture e delle note peso emesse nei confronti degli Utenti.

Indi, poichè presso il Consorzio apparivano elementi certi di non effettuate consegne di petrolio agricolo, o per mancanza di firma ai buoni prelevamento o per contrasto tra i quantitativi prelevati ed indicati sui buoni e quelli riportati sui controbuoni, procedette al ritiro presso i tre Uffici anzi cennati di tutti i documenti, che avevano attinenze con i prelievi di petrolio, per un migliore esame.

Nei giorni successivi venne disposto un'accertamento presso gli intestatari di quei buoni che, per i motivi anzi cennati, presentavano maggiori dubbi. = Furono perciò interrogati circa 30 utenti e tra questi, quelli di cui ai verbali di interrogatorio riepilogati nell'elenco (allegato A) che dichiararono e dimostrarono con le fatture e i controbuoni in loro possesso di non aver ricevuto i quantitativi di petrolio agricolo specificati nello stesso elenco. Raccolti questi dati il tenente Ciccone, invitò il giorno 16 dicembre l'Ing. Marti-

gnoni Giro a dare spiegazioni in merito, anche perchè, tra le altre irregolarità riscontrate era stato notato che mentre l'avviso di vigilanza e il controbuono N. 024 rilasciato il 30 Marzo 1938 dalla prefatta Sezione Utenti Motori Agricoli, alla quale questo era stato versato perchè esaurito dopo un prelievamento di Kg. 175 di petrolio, vi erano indicati duecento Kg. di petrolio, il buono in possesso delle Agenzie figurava rilasciato per un quantitativo di Kg. duemila visibilmente alterato, e risultavano effettuati tre prelievamenti per un complessivo quantitativo di Kg. millequattrocentocinque (vedi allegato B).=

L'Ingegnere, malgrado fosse il titolare della Agenzia, e quindi in dovere di dare spiegazioni, disse che rimaneva sbalordito, e che, date le sue cariche politiche e gli altri affari personali, era spesso assente da Mantova, per cui aveva affidato l'Agenzia al suo impiegato Niola Emilio.

Perchè anche per le indagini svolte era notorio che il Niola era colui che predisponeva la frode in esame, si procedette, per primo al suo interrogatorio alla sede del nucleo di P.T.I.=

Il Niola dopo aver alquanto tergiversato, finì per ammettere che nella Agenzia AGIP, della quale egli è impiegato dal 1.10.1935, con funzioni contabili, di cassa e di vendita di merce, si era com-

nessa la frode in questione.

Specificatamente e sostanzialmente in proposito egli disse che "nell'aprile del corrente anno parlava con l'Ing. Martignoni suo principale, della scarsa vendita di Petrolina nazionalizzata. All'uopo l'Ingegnere gli chiese quali ne fossero le presumibili cause; a questa domanda egli rispose che le cause erano da ricercarsi nella forte concorrenza e che perciò sarebbe stato necessario diminuire il prezzo di vendita. Poichè ciò però non avrebbe consentito di realizzare l'indispensabile margine di guadagno, convenne con l'Ingegnere Martignoni di aggiungere alla petrolina una percentuale di petrolio agricolo assente da tributi.

All'uopo egli impartì gli ordini al Magazziniere, Sig. Bertinelli Luigi di aggiungere alla petrolina, che si vendeva, di volta in volta, la percentuale di petrolio convenuta.

Indi, per giustificare l'uscita del petrolio, faceva emettere ogni qual volta effettuava il conguaglio delle rimanenze in deposito, note peso per fittizie consegne e nominativi di utenti autorizzati, che egli stessi comunicava al Magazziniere.

Una copia di detta nota veniva inviata al Consorzio Agrario, per effettuare lo scarico nel registro doganale ed emettere le fatture, le quali, però, con un qualsiasi pretesto venivano saldate e ritirate da lui stesso, e distrutte, onde evitare che venissero spedite agli utenti inestatari dei buoni.

Alla richiesta fatta al Niola se poteva dire il quantitativo di petrolio miscelato con la petrolina nazionalizzata e venduta come tale, il Niola rispose che non era in grado, ma che ciò sarebbe stato facile stabilire, facendo il conto della petrolina entrata e di quella uscita come da fattura.

Aggiunse, ad analoga domanda, che poteva precisare solo una parte di petrolio di Q.li 103.98 immesso nella petrolina, per errore il 3.10 c.a. mentre era gerente provvisorio del deposito, il suo collega Guarnieri Umberto. Dichiarò peraltro che dell'errore fu subito informato e che a sua volta ne dette notizia all'ingegnere, il quale stabilì con lui di regolarizzare l'incidente, effettuando degli scarichi fittizi su buoni di utenti autorizzati al prelievo di petrolio.= Tali scarichi sono stati infatti effettuati, però non subito, ma dopo il ritorno del magazziniere titolare sig. Bertinelli Luigi (Allegato C.)

Allo scopo di chiarire se lo scarico del petrolio nella petrolina, doveva attribuirsi veramente ad errore oppure a dolo con eventuali responsabilità anche del Guarnieri questi fu subito invitato nell'Ufficio del Nucleo, per essere subito interrogato in merito.

Il Guarnieri, appena richiesto, raccontò l'inconveniente successogli, precisando di averne dato immediata notizia all'Agenzia (allegato D.).

Terminato l'interrogatorio del Niola, questi essendo ora tarda, fu trattenuto in Ufficio, con autorizzazione del Procuratore del Re.

Il successivo giorno 17, si riaprì il verbale di interrogatorio per fare precisare al Niola se aveva egli alterato il buono anzi specificato N.024 del 30.3.1938, intestato a Zanella Luigi di S.Giorgio Mantovano.

Il Niola negò ogni addebito, dichiarando che se avesse avuto bisogno di un buono, avrebbe provveduto a farlo rinnovare, e perciò, egli pensava che inopinatamente aveva fatto emettere una nota peso per consegna fittizia all'intestatario del buono Zanella Luigi.

L'impiegato, allora addetto allo scarico dei quantitativi prelevati, probabilmente visto, che il buono non conteneva la quantità di petrolio da scaricare (allegato C) senza avvertirlo avrebbe corretto il buono aggiungendo uno zero al numero indicante la quantità da prelevare.

Per i fatti su esposti e raccontati dal Niola, lo stesso giorno 17 il tenente Cicconi Ordinò, in primo luogo, di eseguire l'accertamento delle rimanenze, che furono messe a verbale. Indi seguito dal brigadiere Azzei Pasualino e dal brigadiere De Marchi Nemesio, si recò all'Agenzia AGIP sia per ritirare le fatture, le note peso, e quanto altro avesse attinenza col movimento contabile del prodotto,

sia per contestare all'Ing. Martignoni gli addebiti mossigli dal Niola che intanto venne rilasciato.

L'ingegnere dichiarò in proposito quante è detto nell'allegato E e cioè che: per le molte sue attività non è stato mai in grado di rendersi conto del come si svolgono le operazioni inerenti al movimento delle merci della sua azienda, riservandosi solo di rispondere a quesiti di massima.

In occasione di una di queste richieste, riguardante la scarsa vendita di petrolina nazionalizzata, avendogli il Niola dichiarato che si sarebbe potuto far fronte alla concorrenza, senza dirgli, come avrebbe provveduto, egli gli disse che poteva fare come facevano gli altri. Aggiunse che se egli avesse accennato all'immissione di petrolio agricolo nella petrolina lo avrebbe senz'altro impedito.

Analogamente, in merito all'erroneo scarico dell'autobotte di Q.li 103.98 di petrolio agricolo nella petrolina nazionalizzata, avvenute i primi di Ottobre, raccontò che avendo minacciato di licenziare il Guarnieri, il Niola gli avrebbe detto di non farlo perchè la cosa poteva essere rimediata: non gli disse però come avrebbe provveduto, perchè, se gli avesse accennato a scarichi d'itizi, lo avrebbe vietato.

Dichiarò pure, di non aver pensato ad avvertire il Consorzio nella Dogana, perchè fino a quel momento ignorava la possibilità di re-

golarizzare un errore del genere, avvertendo i prefatti Uffici.

Raccontò ancora che nel Niola egli aveva accentrato, per la sua materiale impossibilità di essere continuamente presente, ogni funzione ed ogni capacità compresi la riscossione, i pagamenti e i movimenti presso le banche, per i quali aveva rilasciato apposita delega.

Per questi motivi, e per la fiducia riposta nel Niola, egli non si era mai preoccupato di controllare i carichi e gli scarichi delle merci.

Contestati tali fatti all'Ingegnere Martignoni si procedette al ritiro delle fatture e dei moduli 106 rispecchianti il movimento della petrolina nazionalizzata per stabilire i quantitativi di petrolio immessevi.

Indi lo stesso giorno 17 fu interrogato il magazziniere sig. Bertinelli Luigi, questi confermò in tutta la sua portata la dichiarazione resa dal Niola specificando: (vedi allegato F).

- a) che ad ogni fusto di petrolina nazionalizzata, aggiungeva una latta di kg.20 di petrolio agricolo;
- b) che le quante volte faceva questa aggiunta notificava alla Agenzia il numero dei fusti riempiti, contrassegnate con la lettera "M" significante petrolina miscelata.
- c) che le note peso fittizie che emetteva nei confronti degli utenti autorizzati al prelevamento dei quali riceveva i nomi del

Niola, le consegnava alla Agenzia non firmate:

d) che in proposito non ha mai ricevuto ordini diretti dall'Ingegnere Martignoni.

e) che di ritorno dal servizio militare seppe dell'errore dello scarico di petrolio nella petrolina, che egli assunse in carico come petrolina.

Giò premesse e in ordine alle spiegazioni fornite dalle parti, si è interrogato alla presenza dell'Ingegnere Martignoni il Sig. Niola Gallo.

Questi a maggior chiarimento ha precisato (vedi allegato G + verbale di interrogatorio in data 21 corr.) che effettivamente nel parlare all'Ingegnere della causa della diminuzione della vendita della petrolina, non specificò che per far fronte alla concorrenza, si sarebbe dovuto aggiungere petrolio agricolo alla petrolina, ma soltanto gli disse che si sarebbe dovuto fare come facevano gli altri. Avuto risposta affermativa, si sentì autorizzato a ritenere che l'ingegnere sapeva che gli altri sogliono aggiungere petrolio agricolo alla petrolina, per cui passò gli ordini al Magazziniere nel modo già spiegato innanzi.

Analogamente agli equivoci, quando, successo, l'errore, di scarico dei Q.li 103.98 di petrolio agricolo nella petrolina, l'Ingegnere alla sua dichiarazione che avrebbe rimediato, gli rispose

"speriamo bene".

Questa risposta lo indusse a credere che l'Ingegnere sapesse che altre sistema non vi era, per rimediare, che operando degli scarichi fittizi, ragion per cui aveva dichiarato precedentemente che l'ingegnere aveva convenuto con lui di effettuare degli scarichi fittizi?

Indi venne ricontestato al Niola, pure alla presenza dell'Ing. Martignoni, la correzione del quantitativo di petrolio da prelevare fatta al buono sopra richiamato, da duecento a duemila chilogrammi.

Il Niola, mentre confermò di avere dato ordini al magazziniere sig. Bertenelli di emettere la nota peso in data 28 Aprile c/a., precisò che la correzione fu fatta da lui, perchè accortosi degli scarichi effettuati oltre il quantitativo indicato sul buono, non sapeva come rimediare al momento, e ciò aveva fatto con riserva però di fare regolarizzare anche il controbuono e il libretto di controllo appena l'intestatario si sarebbe ripresentato per prelie successive. Siccome lo Zanella non si è più presentato, perchè si è fatte rilasciare il buono su altro deposito, la questione è stata dimenticata.

Precisò pure che il 16 dicembre aveva dichiarato che la correzione poteva essere stata fatta dall'impiegato dell'epoca, Ascari Brune, perchè non era proprio certo di aver egli materialmente corretto il buono.

In merito alle firme apocrife apposte ai buoni, disse che per

evitare i rilievi da parte della Dogana, dato che i contadini in genere si recano al deposito per ritirare il petrolio, le firme vengono messe o dallo stesso impiegato addetto alle scariche dei buoni o da lui stesso, senza però dare al fatto soverchia importanza.

Per il complesso delle dichiarazioni e delle prove raccolte, essendo stabilita la responsabilità dei suddetti nel reato di contrabbando per impiego in uso diverse di petrolio agricolo si è proceduto a stabilire il quantitativo di petrolio contrabbandato.

Il Niola aveva precisato nel suo primo verbale di interrogatorio del 16 Dicembre che, per determinare il quantitativo di petrolio immesso nella petrolina bastava fare il conto della entrata e della uscita di questo prodotto.

Per questo motivo furono esaminati i rendiconti (Mod.106) che l'Agenzia invia ogni cinque giorni alla Filiale dell'AGIP di Brescia, per determinare le entrate, indi si sommarono gli scarichi delle fatturazioni regolari.

Il risultato però fu negativo. Si chiesero quindi ulteriori ragguagli e l'Ing. Martignoni esibì spontaneamente sette blocchi di fatture, dette interne che egli dichiarò che il Niola, teneva nascoste, nonché tutte le note peso rimesse dal ragazziniere, sia per le vendite private sia per quelle a enti Pubblici e Statali, sia per quelle a clienti con contratto regolare.

La somma di tutte queste fatture e note peso portò a determinare una vendita di petrolina di Q.li 4505,22, contro un carico, esclusa la giacenza in deposito al giorno 17 di Q.li 4092,70, con una differenza in più di Q.li 412,52.

Fu perciò il giorno 27 corr. rinterrogato il Niola quale Capo Ufficio e compilatore dei documenti sopra citati, che dichiarò:

le fatture regolari non rispecchiano la reale situazione perchè non potevasi fare apparire alla Filiale dell'AGIP di Brescia il movimento di prodotte in uscita superiore a quelle in entrata.

Per tale fatto, egli aveva creato una gatturazione interna. Sommando i quantitativi in esse fatture riportati e quelli forniti agli Enti Pubblici e ai clienti con contratto, si ha l'effettivo quantitativo di prodotte vendute. La differenza in più costituisce il petrolio agricolo immesso e che egli, dopo avere esaminati i documenti in questione, confermò in Q.li 412,52.

Gli stessi documenti, siglati e timbrati vennero al Niola consegnati, occorrendogli per ragioni contabili con obbligo di custodirli inalterati e di presentarli ad ogni richiesta della Autorità competente.

I verbalizzanti, dato il sistema di doppia contabilità, ritengono valida prova la risultanza dei documenti in parola, per cui non hanno proceduto ad ulteriori indagini e interrogatori di tutti gli altri utenti.

Si ritiene utile fare presente che l'impiegato addetto al

Consorzio Agrario Sig. Raffanini Gino Luigi, interrogato, precisò tutto il sistema di fatturazione e di scarico del petrolio come rispondente nelle sue linee generali alle dichiarazioni del Niola (Allegato H).

Richieste, precisò pure il quantitativo di petrolio risultante contabilmente in carico alla Agenzia AGIP il 17 Dicembre ed ammontante a Q.li 755.19 (All.1).

In sede di accertamento di rimanenza effettiva presso il deposito ne furono rinvenuti Q.li 523.58 (alleg.L) deficienza totale Q.li 231.81.

; Detratte il calo di tolleranza in Q.li 190.85 in ragione del 2% su tutto il quantitativo di petrolio entrato in deposito dal 1° Gennaio al 16 Dicembre in complessivi Q.li 9542.82 il deposito avrebbe dovuto avere alla stessa data Q.li 564.34 di petrolio - deficienza Q.li 40.96.

Ciò premesso, in ordine ai rilievi esposti i verbalizzanti denunziano: l'Ingegnere Martignoni Ciro, e i suoi impiegati Niola Emilio e Bertinelli Luigi, meglio in rubrica specificati, per illecito impiego di Q.li 412.52 di petrolio rosso agricolo, destinato ad usi consentiti ai sensi dell'art.2 del R.D.L. 26.7.1925 N.1258, modificato e reintegrato dagli articoli 1 - 8 e 15 del D.M. 16.6.1937 e articoli 94-97-102- e 103 della legge Doganale 26.1.1896 N.20 e

successiva modificazioné.

Inoltre i predetti devono rispondere della abusiva miscela, prevista e punita dagli articoli 3-4 e 6 del R.D.L. 21.10.1923 N.2553, modificato dal R.D.L. 4.5.1924 N.748 precisato per quanto si riferisce all'operazione intesa a rendere possibile l'impiego del petrolio ad uso diverso da quello per cui fu rilasciata in esenzione da dazio doganale e da tassa di vendita, dall'articolo 14 del R.D.L. 12.3.1926 N.10 - pena: multa da L.1.000 a L.10.000.=

Per la deficienza in depositi sopra citata provvederà la R.Dogana in altra Sede in considerazione che la contabilità del sub. depositi di Mantova è in relazione con il sub. depositi di Revere.

L'Ing. Martignoni, per se e per i suoi dipendenti Niola Emilio e Bertinelli Luigi, chiede che il verbale venga definito in via amministrativa. All'uopo egli ha presentato l'allegata domanda.

Il presente P.V. preliminare di denuncia corredato da tutti gli allegati in esso richiamati, si trasmette in originale e due copie alla R.Dogana Principale di Milano per la compilazione del verbale definitivo ed inoltre all'Autorità Giudiziaria.

Offerta copia all'Ing. Martignoni, questi l'ha accettata.

Fatto, letto, chiuso e confermato, viene sottoscritto in data e luogo come sopra.

I VERBALIZZANTI  
P.ti All'originale

I DENUNZIANTI  
P.ti all'originale

P.....C.....C.  
Il Tenente Comandante  
P.to (Giovanni Ciccone)

R. DOGANA PRINCIPALE DI MILANO

PROCESSO VERBALE DEFINITIVO DI CONTRAVVENZIONE

N. 14/A dell'esercizio finanziario 1938/1939.

Letto il processo verbale preliminare di denuncia  
per illecito impiego e per contrabbando di petrolio  
agricolo per il quale il Comando Nucleo P.F.I.  
(quintali 412,52 compilato dal Comando Nucleo P.F.I.,  
R. GUARDIA DI PINAZZA DI MANTOVA in data 5/1.1939  
a carico di:

MARTIGNONI CIRO - Ingegnere - di Carlo

NIOLA EMILIO di Nicola

BERTINELLI LUIGI fu Luciano

Ritenute in base alla narrazione del fatto, che sussistono le imputazioni suddette a carico dei contravventori sopracitati:

Visto l'art. 14 del D.M. 12.3.1926 N. 10 il quale stabilisce che qualunque operazione, anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego degli oli minerali e dei residui ad usi diversi da quello della combustione per cui furono rilasciati in esenzione da dazio doganale e tassa vendita cade sotto le sanzioni dell'art. 6 del R.D. 21.10.1923 N. 2553 il quale commina la multa da L. 1000 a L. 10000, senza pregiudizio della maggiore pena per il contrabbando, ove ne ravvisino gli estremi, a termini dell'art. 94

della legge Doganale;

Visto l'art.1 del R.D.L.26.7.1925 N.1258 il quale stabilisce la esenzione del dazio doganale e della tassa vendita per il petrolio destinato ad essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli;

Visto l'art.2 successivo il quale dispone che, qualora il petrolio in esenzione venga impiegato in usi diversi da quelli per cui è fatta la concessione, sono applicabili le pene stabilite per il contrabbando;

Considerato che nel fatto denunciato si ravvisano gli estremi del contrabbando previsto dall'art.94 della legge doganale;

Visto l'art.103 della stessa Legge;

Visto che all'importazione il petrolio è soggetto ad un dazio di lire 8 al q.le e ad una tassa vendita di L.258 al q.le;

Visto l'art.97 della stessa Legge che commina una multa da 2 a 10 volte i dritti di confine frodati;

Visto l'art.356 del Regolamento Doganale che fa obbligo al contravventore di pagare i dritti di confine sulle merci contrabbandate di cui non si sia potuto operare il sequestro;

Visto l'art.108 della legge doganale, che dispone la confisca delle merci di contrabbando e dei mezzi di trasporto, anche quando non siano di proprietà del

contravventori;

IL RICEVITORE CAPO

della Dogana suddetta, rendendo definitivo il processo verbale, preliminare di denuncia che fa parte integrante del presente, liquida le seguenti penalità a carico dei sopradetti contravventori:

MARTIGNONI E NIOLA

Per abusive miscela: multa minima L. 1000 massima

L. 10.000

Per il contrabbando: multa minima L. 219460,60 massi-

ma L. 1.097.303,00

Come dalla seguente dimostrazione

Dazio = q. 11 412,52 x 8 = 3300,15 T.V. = q. 11 412,52 x

258 = 106430,13

Dazio ..... L. 3300,15

Tassa vendite ... L. 106430,13

Totale ..... L. 109730,30 x 2 = 219460,60 = minimo

x 10 = 1.097.303 = massimo

oltre i diritti in L. 109.730,30 in solido per la merce non sequestrata.

Per BERTINELLI LUIGI (complice non necessario) multe

per il contrabbando come per Martignoni e Niola, diminuite essendo le norme stabilite dal Codice Penale.

Oltre la confisca delle cose sequestrate e cioè ./.

Milano 11 10 Gennaio 1939 XVII IL RICEVITORE CAPO

f. to T. Giuliano.

Onorevole

-I-

MINISTERO DELLE FINANZE - Direzione Delle Dogane e  
Imposte Indirette

ROMA

Il sottoscritto On. Ing. Dott. Martignoni Ciro espo-  
ne quanto segue:

I) Con verbale 5 gennaio 1939 del Comando del Nucleo  
di Polizia Tributaria di Mantova, lo scrivente, ~~X~~ Nio-  
la Emilio e Bertinelli Luigi sono stati incolpati di  
due distinti reati;

a) abusiva miscela di petrolio agricolo con altro  
olio minerale (R. Decreto 21 Ottobre 1923, N. 2553 e de-  
creto ministeriale 12 marzo 1926).

b) contrabbando per impiego di petrolio agricolo in  
usi diversi da quelli per i quali è concessa l'essen-  
zione doganale (R. Decreto Legge 26 Luglio 1926, N.  
1258).

Dalla lettera del verbale, invero, non riesce facile  
la comprensione degli elementi su cui si vuol basare  
l'imputazione. Si rende quindi necessaria un'attenta  
disamina dell'ingiusta accusa.

Il verbale s'inizia con questo periodo: "In segui-  
to ad indagini svolte dal Nucleo di Mantova, il Te-  
nente Ciccone Giovanni aveva avuto motivo di rite-  
nere che l'Agenzia AGIP di Mantova commettesse del

" le frodi nel commercio del petrolio agricolo".

In questa enunciazione sta, come appresso si dirà, l'errore iniziale in cui è caduta la Polizia Tributaria.

Continuando, il verbale espone, come funzionerebbe l'Agenzia dell'AGIP di Mantova, depositaria del petrolio per uso agricolo, e come si sarebbero consumate le asserite frodi.

In breve: Il sottoscritto è titolare del sub-deposito di Mantova dell'Agenzia dell'AGIP per oli minerali di varia specie, ed è anche depositario del petrolio agricolo per conto del Consorzio Casario di Mantova.

A causa delle occupazioni professionali e degli incarichi di natura politica che gli vengono affidati, egli si è trovato nella condizione di non essersi potuto interessare molto dell'andamento del deposito, ed ha finito con il lasciare la sua gestione al signor Niola & Emilio?

Forse non bene, forse anche male, se deve arguirlo dai danni che gliene sono derivati. Il Niola può essersi trovato qualche volta nella necessità di ricorrere ad espedienti per riparare a deficienze di magazzino, causate da cali naturali maggiori a quelli legali, da dispersioni di liquido nell'eseguire i tra

vasi e forse anche da qualche omessa annotazione di petrolio venduto, specialmente quando il prelevamento non avveniva in una sol volta.

Pub darsi pure, perché si sa che ciò avviene altrove, che esaurita la quantità dovuta a qualche utente in base al buono presentato, nella difficoltà, da parte dell'utente stesso, di procurarsi subito un altro buono, possa essergli stata fornita altra quantità di petrolio, con riserva, naturalmente, di regolarizzare la somministrazione mediante la presentazione del nuovo buono, e che ciò, per ~~la~~ trascuratezza, non sia stato fatto. Chi vive la vita dei campi sa come siffatti espedienti siano inevitabili se si vuole che il beneficio concesso non risulti qualche volta inefficace.

Tutto quanto sopra può essere avvenuto, pur senza affermare specificamente questa o quella ipotesi.

Ciò che ora si afferma, in via di ipotesi, poteva risultare dalle indagini della polizia tributaria se le indagini fossero state condotte con esatta cognizione delle prescrizioni della legge.

E' regola fondamentale dell'investigazione che, qualunque ipotesi sorga, per quanto grave e fondata essa appaia, debba sempre essere sottoposta a controllo, prima di essere presa come base di denuncia.

Violando tale regola, si corre il rischio di deviare dal retto cammino, di lavorare di fantasia alla ricerca di elementi che sorreggano l'ipotesi iniziale, la quale, si converte poi facilmente e spesso fatalmente, nella mente dello stesso investigatore, in una verità assiomatica.

Nel caso del quale ci occupiamo, l'opera investigativa non si è svolta a ricercare le prove del contrabbando, se contrabbando c'è stato, ma ha investito senza altro il deposito, per affermare il contrabbando attraverso, tutto al più, a irregolarità amministrative.

Ma ci sono le ammissioni del Niola !

A parte che quelle ammissioni non portano alla constatazione del contrabbando né di qualsiasi altro reato, come più innanzi sarà dimostrato, tuttavia non sembra il caso di dire all'Onorevole Ministero quanta scarsa attendibilità abbiano quelle ammissioni, ottenute dopo di avere sottoposto il Niola all'azione depressiva della camera di sicurezza. Deve peraltro rilevarsi, a tale riguardo, come manchi nel verbale, inopinatamente, l'indicazione delle precise domande rivoltegli dall'acquirente.

La menzione della domanda nel verbale è prescritta come quella che offre il criterio più sicuro per valutare la risposta, ed elimina il dubbio che doman-

da e risposta siano state fraintese. L'aver omesso tale menzione fa sorgere simile dubbio.-

-5-

Comunque, dopo di essersi avvalsa, nelle sue inquisizioni, di tutti i mezzi possibili alla Polizia tributaria che non era riuscita ad altro che a constatare una deficienza di petrolio rosso nel deposito, ha portato alla sua affermazione che il quantitativo mancante sarebbe stato miscelato con la petrolina nazionale; dichiarata contravvenzione a se il fatto della miscela, ha poi, con insuperabile disinvoltura, affermato costituire contrabbando il quantitativo mancante.

2) Prima di esaminare in diritto quale fondamento abbiano i due reati attribuiti al sottoscritto giova chiedersi quale scopo avrebbe avuto la miscela.

Ritenuto, come non può non ritenersi, che ogni in frazione alle leggi finanziarie deve mirare ad un profitto, riesce facile dimostrare che la miscela, se miscela c'è stata, non poteva che procurare un sicuro danno al gestore del deposito e nessuno alla finanza, alla quale anzi poteva provenire, in determinate circostanze, un utile.

Ed invero, dei due prodotti incriminati, il petrolio agricolo e la petrolina, il primo è esonerato dal pagamento della tassa vendita, e può essere impiega-

to soltanto in determinati usi, quali sono specificati dall'art.3 del decreto ministeriale 16 giugno 1937; il secondo é, come si esprime il verbale, nazionalizzato; ha, cioè, assolto tutti i tributi dai quali é colpito; esso, quindi, é libero da ogni vincolo, può essere impiegato in qualsiasi uso e può anche, se così si avesse desiderio, essere colorato in rosso, senza che ciò costituisca reato alcuno; salvo, beninteso, in questo ultimo caso, il rischio da parte di chi lo dovesse impiegare in uno degli usi non agevolati, di vedersi contestare l'imputazione di contrabbando. La petrolina, pertanto, a causa dei maggior diritti assolti viene ad avere un prezzo di vendita al consumo molto superiore a quello del petrolio agricolo.

Afferma il verbale che l'aggiunta di petrolio rosso alla petrolina sarebbe stato disposto per sostenere la concorrenza degli altri depositi di vendita.

Se non che, nel commercio dei prodotti petroliferi non c'è concorrenza fra i vari depositi di vendita, poiché il prezzo é fissato dalle autorità superiori ed é unico per tutte le aziende venditrici, ciascuna delle quali serve una propria clientela, che é quella della zona in cui il deposito é stabilito.

3) Ma, comunque, la miscela dei due olii minerali costituisce reato ?

Secondo la polizia inquirente, la detta miscela costituirebbe non uno, ma due reati: infrazione al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, in quanto rappresenterebbe "operazione intesa a rendere possibile l'impiego del petrolio ad uso diverso da quello per cui fu rilasciato in esenzione da dazio doganale e da "tassa vendita", e contrabbando, ai sensi del R. Decreto Legge 26 luglio 1925, n. 1258,.

Prima di dimostrare come il decreto 21 ottobre 1923 non sia applicabile al nostro caso, esaminiamo quale fondamento abbia la più grave accusa di contrabbando.

Il citato R. Decreto 26 luglio 1925, istituendo le note agevolanze per il petrolio, stabilisce, all'art. 2, che " qualora il petrolio ammesso in esenzione da dazio e da tassa vendita venga impiegato in usi diversi da quello per cui è fatta la concessione, si rendono applicabili le pene comminate per contrabbando".

Nessun'altra disposizione di legge, forse, è così precisa, chiara e inequivocabile come questa che riguarda il petrolio così detto agricolo; e tale precisazione & chiarezza trovasi in tutti i provvedimenti che disciplinano o accennano a tale concessione; il decreto ministeriale 16 giugno 1937, il decreto

del capo del Governo 8 febbraio 1938 e numerosi altri; la disposizione punitiva riguarda sempre e soltanto l'impiego del petrolio in usi diversi da quelli agevolati.

Ora, ponendo a rapporto le disposizioni del R.D. 21.10.1923 N.2553 con quelle dell'art.2 del R.D. 26 luglio 1925 risulta chiaro che per la lettera e per lo spirito della legge la miscela non è contrabbando, ma reato a sé stante, e che l'impiego del petrolio agricolo in usi diversi da quello per cui è fatta la concessione, pur essendo punito con le pene del contrabbando, non è contrabbando.

Ha dunque errato la polizia tributaria affermando che nel nostro caso sussista il contrabbando per il fatto della miscela, ipotesi esclusa dal tassativo disposto dell'art.94 della legge doganale.

Ad ogni modo mancando la flagranza, quale prova, quale indizio almeno, la polizia tributaria offre, per cui possa legittimamente affermarsi che una qualsiasi quantità di petrolio sia stato impiegato in "usi diversi ?".

Nessuna prova, nessuno indizio !

E' faciloneria, fermarsi in un deposito, e attraverso una deficienza di magazzino e, sia pure, altre irregolarità amministrative, affermare il contrabbando.

evitando così le indagini presso le case coloniche e altrove, dove soltanto può essere consumato il contrabbando di cui trattasi; è faciloneria non conforme alla limpida parola della legge, né alle norme prescritte, con impareggiabile chiarezza, da questo On. Ministero col decreto, già citato, del 16 giugno 1937.

Perciò appunto, al principio del presente ricorso, si è detto che la polizia tributaria ha iniziato la sua opera investigativa con un errore.

Che cosa ha fatto la polizia tributaria di tutto quanto è prescritto col ricordato decreto ministeriale presso gli utenti, autorizzati e non autorizzati, ove soltanto - non ci stanchiamo di ripeterlo - può essere consumato il contrabbando ?

Nulla. Tutta la sua attività è stata spiegata - e sprecata - presso il deposito, il quale vende ma non impiega petrolio.

La legislazione fiscale ha stabilito molte presunzioni per cui verificandosi determinati estremi di fatto, si ritiene la responsabilità della persona addossando ad essa la prova negativa; e la legge doganale, fra le altre, contiene in gran numero di siffatte presunzioni. Ma nulla di ciò trovadi nella legge sul petrolio agricolo; nessuna dispo-

sizione che offra all'acquirente qualche appiglio per riversare l'onere della prova sull'imputato: l'impiego del petrolio in usi diversi da quelli agevolati non si presume, ma deve essere accertato.

La severa legge doganale precisa i casi in cui il contrabbando si presume, ma all'infuori dei casi tassativamente indicati, questo reato deve essere accertato con la flagranza e con il sequestro del corpo del reato. In mancanza della flagranza e del sequestro, il contrabbando può essere anche perseguito ma per la sua perseguibilità l'art. 106 della legge richiede la prova certa che esso sia stato consumato.

Ora, posto che il contrabbando del quale si occupa mo (se pur possa parlarsi nella specie di contrabbando, il che non è) si sostanzierebbe soltanto con l'impiego del petrolio in usi non agevolati, quale prova certa la polizia ha assunto per elevare l'accusa di contrabbando ?

Dove il petrolio è stato consumato, e da chi ?

Non solo manca la prova certa; manca anche un semplice indizio.

E allora che resta a carico del sottoscritto e suoi dipendenti ? Nulla che sia punibile.

Né poteva essere diversamente, dal momento che la

legge, precisando il fatto punibile (l'impiego del petrolio in usi non agevolati) ha riversato soltanto sul consumatore la responsabilità dell'inosservanza della legge.

Nei confronti del deposiario-venditore il regolamento ha stabilito delle norme, che, in caso d'inosservanza, portano soltanto, come si è visto, al ritiro della concessione.

Che coi depositari di petrolio agricolo si sia voluto essere benevoli, appare non soltanto dalla legge, che li ha trascurati del tutto, ma dalle stesse norme regolamentari.

« valga il vero.

Il penultimo capoverso dell'art.13 del ripetuto decreto ministeriale 16 giugno 1957 dispone che "sarà ammessa una differenza per evaporazione, calo o dispersione tra esistenze reali e le contabili non superiori al 2% calcolato sulla quantità di carburante introdotto nel deposito e nel sub-deposito durante il semestre, sempre che la deficienza sussista realmente".

Con siffatta disposizione il deposito di petrolio agricolo viene assimilato al deposito doganale di proprietà privata, di quale viene riconosciuto il calo di giacenza (art.52 della legge doganale).

Senonché, mentre per il deposito doganale verso  
 e proprio, per le deficienze che oltrepassano la mi-  
 sura del calo, sono dovuti, in ogni caso, i diritti  
 dai quali la merce è colpita (art. 245 Regolamento  
 doganale) e, inoltre, un'ammenda che va dalla metà  
 al triplo dei diritti dovuti (art. 84 legge doganale)  
 ben più altre disposizioni sono stabilite per i depo-  
 siti di petrolio agricolo. Infatti, l'ultimo comma  
 del citato art. 13 stabilisce che "per deficienze che  
 "si riscontrano in misura superiore a quella ammessa;  
 "e per le quali, escluso il dolo, non fosse provato  
 " che le cause <sup>dipender</sup> ~~dipender~~ da forza maggiore, le ditte  
 "depositarie dovranno corrispondere i diritti di con-  
 "fine ai termini della tariffa doganale;

Dunque, soltanto i diritti di confine, e neanche  
 questo, quando la deficienza fosse dovuta a forza  
 maggiore .

Vi ha di più.

L'art. 5 del decreto ministeriale 24.2.1931 sta-  
 bilisce che della regolarità della gestione dei sub-  
 depositi sono responsabili le ditte importatrici che  
 li costituiscono. Per i sub-depositi la responsabi-  
 lità della gestione incombe ai rispettivi titolari,  
sempre quando i medesimi facciano conforme dichia-  
razione alla competente autorità doganale e questa

dichiari di accettarla .

-13-

Il sottoscritto nessuna responsabilità ebbe mai ad assumere a mente di detto disposto di legge. Nessuna responsabilità quindi può competergli circa la gestione del suo sub-deposito.

Né dicasi che il legislatore abbia voluto lasciare aperta qualche via all'evasione tributaria, e che l'inosservanza delle norme prescritte possa non essere colpita da sanzioni penali.

E' noto infatti a codesto On. Ministero, che il diritto penale tributario si discosta nel suo fondamento e nelle sue istituzioni particolari dalle altre parti del diritto penale. In materia tributaria ogni legge è sovrana nella sua manifestazione specifica, in conformità alle regole fondamentali che la governano ed alla materia disciplinata, e nessuno può rinnovare, in sede di applicazione della legge, l'esame dell'opportunità delle diverse norme, o completarle ed integrarle in base a propri concetti, sia pure tratti dal diritto penale generale.

L'elaborazione delle varie leggi finanziarie si svolge senza influenza di principi filosofici o obbedienza a principi etici, ma col solo criterio fondamentale della necessità del tributo. Tale necessità però, è considerata non in senso assoluto, ma in rap-

porto agli effetti diretti ed alla ripercussione sull'economia generale, essendo intuitivo che l'incepimento alle attività economiche causato dai vincoli preordinati a difesa del tributo, ~~da~~ da un canto può far conseguire un vantaggio fiscale, dall'altro si traduce in sprepero di energie, che aggravano l'onere tributario, e, come nel nostro caso, scannano il beneficio fiscale, il quale è stato concesso non a vantaggio del singolo, ma di un alto interesse nazionale, quale è quello del progresso tecnico dell'agricoltura; perciò il criterio della necessità non è disgiunto da quello dell'adeguatezza.

E' appunto tenendo presente il criterio dell'adeguatezza che si comprende come il legislatore abbia ritenuto di omettere ogni sanzione penale per l'inosservanza delle norme stabilite per la gestione dei depositi di petrolio agricolo; tanto più che la più rigorosa osservanza di tali norme non impedirebbe l'evasione fiscale, che si verifica quando il petrolio una volta fuori dal deposito, viene impiegato in usi diversi da quelli agevolati.

4) E' passaggio all'altro capo d'imputazione:

Operazione preparatoria intesa a rendere possibile l'impiego degli olii minerali e dei residui ad usi diversi da quello della combustione per cui furono

rilasciati in esenzione da dazio doganale e tassa vendita (art.14 del decreto ministeriale 12 marzo 1926 e art.6 del R. Decreto - Legge 27 ottobre 1923 n.2553).

-15-

Le disposizioni legislative e regolamentari alle quali si sarebbe contravvenuto non riguardano né il petrolio agricolo e non agricolo, né la petrolina, ma olii minerali di altra specie, e cioè gli olii minerali considerati nella voce 643 lettera a e 644 della tariffa doganale, mentre il petrolio e la petrolina sono considerati nella voce 643 lettera e, e riguardano, inoltre, le operazioni che si compiono negli opifici di trasformazione o di rettifica degli olii minerali; in opifici, cioè, industriali e non commerciali.

Sorprende che la polizia tributaria abbia potuto commettere un siffatto errore, errore ~~inevitabile~~ sol che si leggano ~~anche~~ senza soverchia attenzione il R. Decreto 21 Ottobre 1923, e poi la serie dei decreti ministeriali che disciplinano la materia considerata nel citato R. Decreto: quelli, cioè, del 27 gennaio 1924, del 14 ottobre 1924, del 24 marzo 1925, del 12 marzo 1926, ecc. ecc.

Ritiene il sottoscritto di avere abbondantemente dimostrata la mancanza assoluta di ogni reato nei

fatti addebitati; troppo abbondantemente, anzi, se si considera che egli ha parlato al Ministero delle Finanze, autore e quindi sicuro interprete delle disposizioni di cui si discute.

Concludendo, il sottoscritto chiede, anche per conto dei suoi dipendenti Niola Emilio e Bertinelli Luigi, che l'On. Ministero dichiari l'annullamento del verbale 5 gennaio 1939 per infondatezza dell'imputazione in fatto e insussistenza in diritto, e che, in ordine alla contestata deficienza di petrolio agricolo, mandi al Direttore Superiore della competente Circo<sup>sc</sup>rizione doganale di accertarla e di regolarizzarla a termini di legge.

Si osserva, in ultimo, che il Ricevitore della dogana di Milano, nel procedere, in sede di verbale definitivo, alla liquidazione dei diritti dovuti per il petrolio agricolo, ha calcolato anche il dazio doganale di L. 8 per quintale, mentre tale tributo come è noto, è assolto anche dal petrolio agricolo din dal 9 febbraio 1938, giusto decreto del Cap e del Governo del precedente giorno 8.

Con osservanza

Mantova 19 Febbraio 1939 XVII.

Ora procedendo a riferire le disposizioni del  
R. D. 2/10-1923 N. 2553 in quelle dell' art 2  
del R. D. 26 luglio 1924 risulta chiaro che  
per ~~stata~~ <sup>la</sup> ~~stata~~ <sup>libera</sup> e per lo spirito della legge  
la miscela non è per ~~se~~ <sup>essa</sup> contrabbando,  
<sup>ma come reato a se stante</sup>  
e che ~~l'uso~~ l'impiego del petrolio speciale  
in usi diversi da quello per cui ~~è~~ <sup>è</sup> fatta  
la emissione, pur ~~non~~ <sup>essendo</sup> ~~contrabbando~~,  
è però ~~penale~~ <sup>non è</sup> ~~con~~ <sup>del</sup> ~~contrab~~  
bando. Ha dunque cura la P. B. <sup>affermando che nel nostro caso manca il contrabbando</sup>  
<sup>per il fatto della miscela</sup>

Non la miscela neppure può costituire  
l'impiego ~~richiesto~~ <sup>richiesto</sup> del petrolio ~~richiesto~~  
dalla legge ai <sup>purpuri</sup> fini dell' applicazione  
delle pene del contrabbando.

Immagini fatte

ipotesi quella  
dal tentativo di  
quasi dell' art.  
94 della bu  
doganale -

26.2.1939

XVII

Carissimo Franco,  
cina la tua vertenza ti udecente  
ti informo che i tuoi lavoratori  
secondo la vigente tariffa, hanno  
di rito di percepire il pagamento  
di  $\text{L. } 1,70$  all'ora, per il  
tempo effettivamente dedicato  
al lavoro, salva la ritenuta  
di  $\text{L. } 0,45$  giornaliera per  
i contributi assicurativi da  
essi dovuti -  
ogni altro accordo è nullo  
di pieno diritto. -  
Constando le cose sai  
come reportarti. -  
Mi stai ans. tutto bene. -

Per la nota vertenza nulla  
di nuovo. -

Il Ricorso al Ministero è stato  
molto simpatico ed ho la  
impressione ~~che~~ che sarà  
molto meditato anche da  
parte degli organi che dovranno  
concederlo del loro parere. -  
Credo che la settimana en-  
frante potrà essere fari era  
di novità. -  
Affettuosi saluti a te e

Sofia.

Murphy

A.B. Se può interessarti sappi che  
la prima lavorazione di gennaio e dicembre  
è di ore 6, da novembre e febbraio di  
ore 7. Per gli altri mesi di ore otto. -

Avvocato Martovani,

61 Chiassi Martova

Essendo costi esperto per riferiti  
sospendo ogni azione

spedito il

9 marzo 1913

vanne

*Case*

~~\_\_\_\_\_~~

*1911*

*Account*

Mantova, 17. 2. 1939 XVII

Cari Mino,

ho ricevuto il nuovo Ricorso. -  
Per mio conto ne approvo le tesi -  
Dovrai venire a Milano.

Lunedì sarò a Roma per le decisioni  
definitive, arrivando il giorno precedente  
o alle 15.30 o alle sera -  
Il processo Marzoni fu rinviato. Arrivederci.  
Affettuosi saluti. Umberto

Telegrafi Ricevuto per un telegramma di parole

dello Stato per

352  
CENTRO  
3 Ore

*[Handwritten signature]*  
L. 2 10  
Si prega di conservare la presente pel caso di ricerche

Telegrafi Ricevuto per un telegramma di parole

dello Stato per

353  
CENTRO  
3 Ore

*[Handwritten signature]*  
L. 3 10  
Si prega di conservare la presente pel caso di ricerche

AVV. COMM. UMBERTO MANTOVANI  
VIA G. CHIASSI, 61 - TELEFONO 10-77  
MANTOVA

Mantova, 6 Marzo 1939

A. S. E. l'Avv.  
Ivanoe Bonomi  
Piazza della Libertà 4  
ROMA

Carissimo,  
Grazie del telegramma che però un'altra volta sarà bene abbia  
la tua firma.

E' stato utilissimo. Qui si attenderà fino a mercoledì. Ne ho  
già avvertito il Collega De Lucia. Sarebbe estremamente necessa-  
rio che tu e lui d'accordo faceste in modo che la richiesta per-  
venga qui entro mercoledì sera e non oltre.

Il nuovo accertamento non è ancora finito. Non appena vi saranno  
novità ti informerò.

Intanto continuo attivamente ad occuparmi di ogni dettaglio dei  
vari aspetti della vertenza.

Affettuosi saluti?

*Umberto*

*biesta  
L. Manca 59*

Mantova,

22. 3. 1959 XV4

Caro Franco,  
esplicitamente il pronto Marzoni  
è al 28 e io ti avevo consigliato di  
scrivere al Presidente =

Vi sono ragioni - che ti dirò a voce -  
che consigliano di soprassedere e forse  
rinviare alla posta -

Mi riservo ulteriori comunicazioni, se  
necessario - Al Marzoni conviene non

dire nulla -  
Noi sud bene - Inspiro la Pasqua  
per qualche giorno di tranquillità -  
Pam da Mantova prima di andare  
a Volca?

La nota vertebra è sempre sospesa -  
Inossistente di amissioni avute e  
della prati ti ho scritto, e' è un  
revirement in peggio -

Invocazioni: "Meditazioni" a te e  
Sofia - Humberto

AVV. COMM. UMBERTO MANTOVANI  
VIA G. CHIASSI, 61 - TELEFONO 10-77  
MANTOVA



A. S. S.  
l'av. Franco Bonomi  
Piazza Libertà 4

Bonomi



Mantova,

16. 3. 1979 XVI

Carissimo Franco,

Ricordo la tua del 17 e' sta bene -  
tto provveduto per il Massense -  
Luca ha un fondo comune a Livio  
e Mauro e ti valdara' quando vorrai.

Il secondo verbale della nota  
pratica non e' ancora notificato!!

Per il voto nessuno notizia -  
Pasotelli mi ha detto che anche

definito la natura Bernati -  
E la transizione? ?  
fissando niente? E' sì una volta col.  
per far un freddo cane.  
Non appena furò bel tempo farò  
una corsa a Perugia o per caso.  
Affettuosi saluti a te e a Sofia.  
Membertoy

AVV. COMM. UMBERTO MANTOVANI  
VIA G. CHIASSI, 61 - TELEFONO 10-77  
MANTOVA

Mantova, 13 marzo 1939 XVII°

S.E. l'Avv. Ivano Bonomi  
Piazza della Libertà 4

ROMA

Il nuovo accertamento sta per chiudersi in un grosso quantitativo presunto, ma non provato.

E' sfumata l'unione su cui puntò tenacemente la polizia tributaria. E' prevedibile che il verbale provvisorio sarà alla Dogana in settimana.

Il primo accertamento sulla base dei noti ricorsi é in corso d'istruttoria.

Affettuosi saluti.

*U. Mantovani*

AVV. COMM. UMBERTO MANTOVANI

VIA G. CHIASSI, 81 - TELEFONO 10-77

MANTOVA

Mantova, 8 marzo 1939 XVII°

A S.E. l'avv. Ivano Bonomi  
Piazza Libertà 4

ROMA

Carissimo,

Mercé il tuo intervento dell'ultim'ora la pratica é pervenuta qui appena in tempo per deduzioni.

Ora é alla Dogana, poi tornerà all'Intendente, indi al Ministero.

Il nuovo accertamento é sempre in corso.

Ti informerò del seguito e manterremo i contatti sopra tutto nelle future svolte decisive della vertenza.

Affettuosi saluti.



Mantova,

29.3.1959 En

Cariissimo Franco,

circa ho deciso il processo Messroni.  
Per troppo è andato male. Fu confermata la  
sentenza del Tribunale di Castelli con la legge  
del perdono e la non ipoteca.

All'ultima ora è stato cambiato il collegio per  
l'imperizia alcune di quelle giudici e ho avuto il  
più nero di questa serie di processi.

Messroni è rimasto molto soddisfatto della mia  
amicizia per la quale ebbe da lui grandi complimenti,  
ma è deluso.

Ho appurato. Non dispero di ottenere

alla Corte più fortunato esito. —  
L' altra faccenda va a rotta d' collo. —  
Romani: lascio a Giuliano. Alla tua promi  
ssa venuta faranno un esempio ... di guerra  
e desiderano i nostri successi oriente  
mentali. Forteripus, camitellipus e  
paure hanno avuto all'ultimo prevalenza,  
almeno momentanea. Io però impido  
sempre in una riunione finale capitale.  
Aggionni salute. Vincenzo

Legge approvante il plebiscito

Giuseppe Ferrarini:

"la libera Chiesa avrebbe in un <sup>alto</sup> <sup>alto</sup> <sup>alto</sup>  
in Italia il "diritto di sedizione"

In Senato uscì di destra:

Luigi Capponi:

"Nella città dei palazzi  
voi siete costretti a cercare dei palazzi  
ma tutti saranno più bassi del Vaticano,  
~~non~~ alzata da secoli con quella <sup>leva</sup>  
potente sopra tutte, che è la religione.  
Chi tenga quel palazzo non può  
conoscere altro più alto di lui. Quel  
palazzo, se fosse vuoto, risulterebbe  
una solitudine spaventosa."

Trasporto Capitale in Roma.

In Senato:

Jacini contrario a fare di Roma  
la capitale. Attaccava il "dogma"  
di Roma capitale dogma storico-rettorico.

Carlo Alfieri di Lostegno

"si è rovesciato  
il potere temporale da un partito  
che ora guarda con spavento quel cadavere  
ripetendo la frase di Enrico III  
a quello del duca di Guisa: Dieu  
était grand."

In complesso si chiede di non andare a Roma  
vittima della promessa quarantennale.

Processo verbale n. 121/16 D

7<sup>a</sup> LEGIONE TERRITORIALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA "DUE PIAVI"

COMANDO DI CIRCOLO DI BRESCIA

PROCESSO VERBALE PRELIMINARE suppletivo di denunce per associazione in  
contrabbando e contrabbando commesso dalla medesima di petrolio  
agricolo.

redatto l'anno 1939 XVII addì 27 del mese di marzo nell'Ufficio del Nu-  
cleo di P.T.I. di Mantova.

VERBALIZZANTI

Ten.Col. Borrelli Cav. Giovanni, Comandante del Circolo di Brescia

Tenente Ciccone Giovanni

Mar.Magg. Di Salvo Antonino

Brigad. Atzei Pasqualino

Brigad. De Marchi Nemesio

S/Brig. Piras Giovanni

App.to Pirisi Leonardo

" Di Tommaso Vincenzo

Guardie Bissini Luigi

Appartenenti al Nucleo suddetto

DENUNZIATI

1°) Ing. Martignoni Ciro di Carlo e di Picagli Liberata, nato il 3.6.897  
a S. Benedetto Po e domiciliato a Mantova, Via Chiassi, 61  
agente dell'Agip (agenzia Generale Italiana Petroli) di Mantova.

- 2°) Niola Emilio di Nicola e fu Corradi Amelia, nato a Mantova il 14.10.1906 ed ivi domiciliato, Viale Rimembranze, n.9 impiegato presso l'Agenzia Agip;
- 3°) Bertinelli Luigi fu Luciano e di Buzzi Carolina, nato il 13.3.1912 a Parma e domiciliato a Mantova, magazziniere dell'Agenzia Agip.
- 4°) Marchi Francesco fu Pietro e fu Mantovani Elvira, nato il 23.5.1885, a Romanore di Borgoforte e domiciliato a Mantova, in Via Giuseppe Verdi n. 23;
- 5°) Torressen Aldo di Giosuè e di Piccini Rosa, nato il 15.10.1912, a S. Giorgio di Mantova ed ivi domiciliato;
- 6°) Giovannini Cav.Uff. Ottorino fu Vincenzo e di Marchi Libera, nato il 18.12.1901 a Borgoforte e domiciliato a Mantova, Via Principe Amedeo, n. 40, già addetto all'Ufficio Ume;
- 7°) Marchi Roberto fu Arturo e di Polecco Gemma, nato il 10.7.1913 a Borgoforte e domiciliato a Mantova, Piazza Martiri di Belfiore, n. 12 impiegato presso l'Ume;

RESPONSABILE CIVILE

CONSORZIO AGRARIO CASEARIO PROVINCIALE DI MANTOVA E PER ESSO IL PRESIDENTE SIG. NUVOLARI CAV. Carlo fu Achille e fu Anna Duodo nato il 13.4.1886 a Mantova ed ivi domiciliato.

NARRAZIONE DEL FATTO  
=====

Con processo verbale preliminare del 5 gennaio 1939 i verba-

lizzanti denunziarono l'Ing. Merignoni Ciro, Agente dell'Agip, in Mantova, e i suoi dipendenti Miola Emilio e Bertinelli Luigi, per avere nell'anno 1938, miscelato con petrolina nazionalizzata e come tale venduto quintali 412,52 di petrolio, rosso, facendolo apparire come consegnato a utenti regolarmente autorizzati a fruire della concessione di cui all'art. 1 del R.DL. 26 luglio 1925 N. 1258.

Pochi giorni dopo e precisamente il 9 gennaio perveniva dalla R. Prefettura di Mantova al Nucleo di P.T.I. con foglio n. 18 in data 8 gennaio, una denuncia del nominato Merchi Francesco, già dipendente dall'Agenzia Agip di Mantova in cui questi confermava la notizia già pervenuta da altre fonti che l'Ing. Martignoni Ciro avesse operato le fraudolente miscele di petrolio agricolo con petrolina nazionalizzata anche negli anni 1935-1936 e 1937 (allegati 1 - 2 - e 3).

Le indagini supplementari subito iniziate per un eventuale sviluppo del servizio dettero i seguenti risultati.

Si premette che il Consorzio Agrario Cassario di Mantova, rappresentato dal Presidente Cav. Carlo Nuvolari era ed è tuttora subèdepositario per il petrolio agricolo della Società Agip e come tale autorizzato dalla Circonscrizione Doganale di Milano alla distribuzione, di detto carburante e direttamente responsabi-

le agli effetti dell'art. 5 del D.M. 16 giugno 1937 per gli organi da esso incaricati di tale servizio. Nella sede di Mantova esplicava il servizio di distribuzione per il Consorzio l'Agenzia dell'Agip gestita dall'ing. Martignoni Giro.

Questi, tutte le volte che effettuava una vendita di petrolio usava emettere una nota peso in triplice copia firmata e ricalco del prelevatario; una di esse era consegnata al prelevatario stesso, la seconda restava all'Agenzia Agip per effettuare lo scarico sul buono, la terza era trasmessa al Consorzio per eseguire a sua volta lo scarico nel registro doganale e compilare la fatture di vendita.

La fatture quindi veniva spedita al cliente intestatario del buono direttamente dal Consorzio sia che il petrolio fosse pagato in contanti, all'atto stesso del ritiro, sia che il prelevamento o l'intestatario lo pagasse a ricezione della fattura.

L'ing. Martignoni era, quindi, un incaricato del Consorzio Agrario Casense, per la distribuzione del petrolio agricolo ed era contemporaneamente presidente dell'Unione provinciale degli agricoltori, organo incaricato di regolare e controllare l'emissione dei buoni e perciò la distribuzione del petrolio a mezzo dell'Uma, ufficio da esso direttamente dipendente per effetto dell'art. 7 del D.M. 24.2.1931;

Queste due funzioni normalmente incompatibili nelle medesime

persone molto facilitarono l'organizzazione e la consumazione delle frode.

Essendo noto ai verbalizzanti che le prove documentali della distribuzione del petrolio presso l'Agenzia Agip, consistenti nei buoni esauriti e nelle fatture interne relative alle vendite della petrolina nazionalizzate riferibili agli anni 1937 e precedenti, erano stati distrutti (vedi all. 22) si pensò per accertare se quanto aveva detto Merchi Francesco coll'esposto sopra richiamato, rispondesse a verità di raccogliere altri elementi validi a comprovare indirettamente, ma in modo, certo, la frode.

Poichè il Bertinelli nella sua deposizione del 17 dicembre del 1938 aveva dichiarato che le note peso redatte in occasione di consegne di petrolio, venivano fatte firmare per ricevuta della merce, dai prelevatori, mentre quelle riflettenti consegne fittizie non erano firmate (vedi all. F. al verbale del 5 gennaio 1939) si provvide a ritirare subito e sequestrare tutte le note peso riferibili al 1937 ed anni precedenti esistenti presso il Consorzio, allo scopo di controllare quali di esse non fossero firmate.

Un lungo e paziente controllo di dette note peso eseguito in confronto di tutti gli utenti prelevatori, portò all'accertamen-

to che molte di esse, risultanti senza firma o con firma sporadica, riflettevano appunto petrolio non prelevato.

L'elenco allegato n. 6 contiene i nomi degli utenti intestatari delle note fittizie, con l'indicazione delle quantità di petrolio ad essi non consegnate ed è corredato per ogni utente - dalla dichiarazione da essi rilasciate circa i prelievi risultati dalle note stesse.

Per una migliore intelligenza delle risultanze ottenute si danno qui di seguito alcuni esempi del metodo seguito per l'accertamento:

- 1) BARALDI MARIO di Moglia di Sermide (vedi n. 7 all. 6) ha dichiarato di avere prelevato il petrolio, sempre e solo presso i depositi dei fr.lli Grassi di Sermide e della Ditta Zucchi di Carbonara Po. A suo nome risultano invece emessi buoni di prelevamento presso il deposito Agip di Mantova, che ha rilasciato le note peso allegate per consegne di Q.li 120 di petrolio che il Baraldi avrebbe effettuati nel 1937 mentre questi ha dichiarato non solo di non avere effettuato alcun prelevamento ma anche di non aver fatto alcuna richiesta di buoni per questo deposito.
- 2) BERNINI CARLO di Cerese (vedi n. 13 dell'all. 6) ha dichiarato di aver chiesto sempre un solo buono di prelevamento di cinque quintali di petrolio all'anno, perchè egli consuma petrolina

agricola, aggiungendo che il rispettivo controbuono è stato sempre in suo possesso e restituito all'Ume alla fine dell'anno per il rinnovo del buono dell'anno successivo. Ha dichiarato quindi di non aver ritirato i q.li 103,52 di petrolio risultanti scaricati nel 1937 a suo nome, avendone egli prelevato solo q.li 3,67 ed ha dichiarato pure di non sapere chi abbia richiesto i buoni a lui intestati.

3) LA CONGREGAZIONE DI CARITA' di Castiglione delle Stiviere e per essa il segretario sig. Elio Visona (vedi n. 23 dell'all.6) esclude di aver prelevato i q.li 8 di petrolio, di cui alla nota peso n. 3893 del 29.12.1937 sia perchè la nota manca della firma del prelevatario, sia perchè la congregazione pagò con mandato e non mai per contanti, come risulta dalla nota stessa.

4) GRANDI ATTILIO di Certatone (vedi n.28 dell'all.6) ha dichiarato di aver chiesto un buono di prelevamento petrolio sul deposito Agip nel 1936, ed ha escluso di aver chiesto un buono di 20 quintali nel 1937 e in conseguenza di non aver ritirato il petrolio, che risulta a lui consegnato.

5) BARBIERI ATTILIO di Buscoldo (vedi n.44 dell'all.6) ha dichiarato di non aver mai prelevato petrolio presso l'agip di Mantova. Nel 1936 in occasione della richiesta dei buoni di prelevamento, il Cav. Giovannini dell'Ufficio Ume gli disse di richiedere per i prelevamenti successivi anche qualche buono sul deposito Agip

di Mantova. Egli rispose che riteneva di non averne più bisogno, essendo sufficienti per lui le quantità richieste sul deposito di Peverada e Benassi di Buscoldo.

Egli infatti non ebbe a richiedere altri buoni.

6) FERRI GIUSEPPE di Buscoldo (vedi n.46 all.6), ha dichiarato e conferma di quanto ebbe a dire Marchi Francesco (all.4 che non ha mai ritirato il petrolio di cui alle note peso n.4002 del 2. 12.1937 per q.li 10, perchè nonostante che avesse chiesto il buono non ebbe bisogno di fare prelevamenti per l'impossibilità di eseguire l'aratura a causa del gelo sopravvenuto.

7) CARRA GLEONTE da Virgilio (vedi n.54 dell'all.6) ha dichiarato di aver richiesto nel 1936 solo buoni di prelevamento di petrolio presso il deposito di Riccò Ugo da Bagnolo S.Vito. Nessuna richiesta di buoni e quindi nessun prelevamento egli ha effettuato sul deposito Agip in quell'anno, mentre a suo nome risultano consegnati q.li 107 di petrolio.

Per il 1937 ha ammesso di averne potuto prelevare una cinquantina di quintali mentre a suo nome ne risultano scaricati q.li 173.

Tutti gli altri utenti hanno fornito prove sufficienti per dimostrare di non avere effettuato i prelievi loro attribuiti. Tutti indistintamente hanno dichiarato di aver sempre firmato la nota peso al momento del prelievo del petrolio. Varie note pe-

so firmate e riflettenti prelievi fittizi sono state esibite agli intestatari e questi hanno dichiarato di non riconoscere come autentiche le firme opposte in nome loro o di loro incaricati.

E' da escludere nel modo più assoluto che tali dichiarazioni possono essere state dettate da timore o da vane preoccupazioni perchè, come sarà più innanzi dimostrato, tutti sono stati stentatamente precisi da stabilire con esattezza matematica le quantità di petrolio effettivamente ritirate e quelle non ritirate.

Nell'accertamento delle quantità frodate non sono state comprese quelle riferibili a note peso i cui intestatari per un qualsiasi motivo, non hanno dimostrato con precisione e sicurezza di non aver prelevato le quantità in esse descritte.

Non si è potuto procedere al confronto dei controbuoni esauriti e restituiti di volta in volta all'Uma, con i buoni relativi o con i registri doganali per esaminare la regolarità degli scarichi perchè, come appare dal verbale di ritiro documenti allegato 7, redatto nei confronti del capo ufficio di detto Ente Cav. Giovannini Ottorino, ad eccezione di sette controbuoni del 1937 rinvenuti fra quelli del 1938, già in possesso dei verbalizzanti non se ne sono trovati altri per quell'anno. Tuttavia dai

sette controbuoni citati, due e cioè quelli intestati alla Congregazione di Carità di Castiglione Stiviere e a Catalani Dante di Mantova hanno dato piene conferme che scarichi fittizi venivano eseguiti all'insaputa dell'utente.

Infatti su detti controbuoni (allegati alle descrittive note peso) non sono stati riportati i prelievi (fittizi) risultanti invece scaricati nel registro doganale che deve riprodurre esattamente gli scarichi operati sui buoni.

Che si tratti di prelievi fittizi è confermato anche dalla circostanza che le note peso non sono firmate o sono sottoscritte con firme apocrife .

A maggior chiarimento si precisa che lo scarico di q.li 8 di petrolio, di cui alla nota peso 3993 del 29.12.1937 intestata alla Congregazione di Carità di Castiglione Stiviere, mentre è avvenuto nel registro doganale e perciò sul buono non è stato effettuato sul controbuono perchè questo era in possesso dell'utente il quale in effetti non aveva ritirato il petrolio. Analogamente di casi per il controbuono di Catalani Dante che non ha ritirato i q.li 8 di petrolio scaricati nel registro doganale e non sul controbuono. Vedi N.18 e 23 dell'ell.6 - interrogatori rispettivamente di Catalani Dante e Congregazione di Carità.

Col metodo innanzi esposto è stato possibile stabilire in

modo certo che sono stati scaricati nel periodo dicembre 1935  
Novembre 1937, come si rileva dal prospetto allegato N.6, su  
buoni di utenti autorizzati prelevamenti fittizi di petrolio ros-  
so per un ammontare di complessivi quintali 3051 (tremilaquaran-  
tuno) i quali sono stati miscelati con petrolina nazionale e  
come tali venduti frodando i diritti dovuti allo Stato.

L'accusatore Marchi Francesco, chiamato a deporre, circa  
gli addebiti mossi dell'Agip, ha confermato che le miscele di  
petrolio agricolo con petrolina erano stati praticati sin dal-  
l'inizio della gestione Martignoni e precisamente dal dicembre  
1935. Ha dichiarato di eseguire egli stesso le miscele di petro-  
lio agricolo con petrolina nazionale in seguito ad ordini ricevu-  
ti dai magazzinieri Torressan Aldo e Bertinelli Luigi, da Niola  
Emilio, capo Ufficio dell'Agip, e qualche volta dallo stesso ing.  
Martignoni Ciro. Ha specificato che, per i primi mesi ricevette  
l'ordine di eseguire le miscele nelle cisterne della petrolina,  
facendovi scaricare autobotti di petrolio agricolo e che suc-  
cessivamente l'operazione di miscela era eseguita, per ragioni  
tecniche, nei fusti di petrolina nazionale a mano a mano che  
questi venivano preparati per le consegne ai clienti. Ha aggiun-  
to che la maggior parte degli scarichi fittizi venivano fatti

a fine d'anno con date retroattive date che il buono per legge allo spirare dell'anno doveva considerarsi automaticamente esaurito.

Ciò è stato confermato appunto dai due controbuoni, casualmente acquisiti al processo ed intestati come si è detto innanzi alla Congregazione di Carità e a Catalani Dante. (Allegato n.4).

Il Torresen, che fu magazziniere dell'Agip fino al Marzo del 1937, confermò di aver diposto, per ordini ricevuti del Niola e del Mertignoni, le miscele di petrolio agricole con petrolina nazionale in tutto il periodo di tempo della gestione Mertignoni, in cui fu al servizio dell'Agip nei modi indicati dal Marchi (allegato 5).

Il Marchi e Torresen hanno concordemente dichiarato anche che veniva adoperata un peso alterato e che quindi agli acquirenti non veniva dato il giusto.

Contestati tali fatti ai singoli responsabili essi, come risulta dai processi verbali allegati, che fanno parte integrante del presente, si giustificano come segue:

1°) - INGEGNERE MARTIGNONI CIRO: a) di non essersi mai interessato dell'emissione dei buoni presso l'Ente Ume; b) di non aver dato mai alcun ordine, né diretto né telefonico né al Marchi né a Torresen per miscele di petrolio rosso con petrolina, né per pe-

sure scarse e tanto meno per uso di pesi alterati o irregolari.

Aggiunge che non può dichiarare o meglio ignora se durante gli anni 1935-1936 e 1937 siano state compiute miscele in quanto egli si riteneva sicuro della regolarità dell'uso del carburante, perchè le periodiche ispezioni della Dogana non avevano dato luogo a rilievi. A proposito poi delle dichiarazioni rese dai contadini l'Ing. Martignoni dice di non sapersene rendere conto perchè non era a conoscenza precisa del funzionamento di questo servizio in quanto, come ebbe già a dichiarare nel primo interrogatorio, allegato al verbale del 5 Gennaio 1939, le sue molteplici occupazioni lo tenevano quasi sempre lontano dall'agenzia. (allegato 8).  
Alle giustificazioni del Martignoni si obietta:

- A) Può anche darsi che egli non abbia dato direttamente ordini agli impiegati dell'Ums per l'emissione di buoni, ma risulta che l'Agenzia si occupava spesso della rinnovazione dei buoni presso l'Ums per conto degli utenti e che questo non ha mai trovato difficoltà. Ciò è confermato oltrechè dalle dichiarazioni degli utenti stessi, anche dalle dichiarazioni che più innanzi esamineremo di Niola e degli impiegati dell'Ums. =
- B) Le ispezioni della Dogana non potevano dare luogo a rilievi in quanto il petrolio miscelato con petrolina veniva scaricato su buoni emessi dall'Ums, buoni che l'Ispettore esaminava solo nei riflessi della registrazione degli scarichi sul registro doganale

in rapporto al carico del petrolio. soltanto un'indagine presso gli utenti (non di competenza delle Dogane) ha potuto fare scoprire la frode.

C) Non è possibile che egli Martignoni fosse all'oscuro, come vorrebbe far credere, delle sistematiche frodi che venivano commesse nelle sue aziende per le seguenti considerazioni :

I) Egli era il beneficiario principale se non unico degli utili prodotti da quelle frode, altrimenti bisognerebbe ritenere che il Niola e gli altri impiegati si appropriassero di detti utili e fossero responsabili oltre che di contrabbando anche di lesione del diritto di proprietà;

2) se per l'accertamento limitato all'anno 1938, denunziato con verbale del 5 gennaio 1939, poteva ritenersi, in un certo qual modo ammissibile che egli non avesse ancora esaminato la contabilità dell'anno 1938, ciò non è più possibile ammettere ora che la frode risulta commessa negli anni dal 1935 in poi. Egli dall'esame della contabilità doveva quindi, necessariamente, accorgersi delle manipolazioni illecite operate anche rapporto alle sue tessi di conto verso l'Agip.

3) Nel mese di aprile 1938 il Maresciallo Maggiore Di Salvo Antonino, recatosi per ordine di Superiori a ritirare presso l'agenzia Agip i buoni di prelievo petrolio agricolo, rel-

tivi agli anni 36 e 37 fu costretto a rimandare al giorno successivo l'esecuzione dell'ordine perchè non avendo trovato l'Ing. Martignoni nell'Ufficio gli impiegati lo avevano pregato di ritornare l'indomani poichè non trovavano i documenti richiesti e solo il titolare dell'Agenzia a loro dire avrebbe potuto dare notizie precise in proposito.

Infatti il giorno dopo l'Ing. Martignoni, titolare dell'Agenzia, gli riferì di non potere aderire alla richieste, avendo egli già passato al macero i documenti in perole in quanto da lui ritenuti inservibili, dopo la verifica eseguita dalla R. Dogana.

4) La richiesta fatta dall'Ing. Martignoni di definizione in via amministrativa del verbale in data 5 gennaio 1939, assumendo per sé l'onere completo dei diritti e delle multe anche per i suoi impiegati, è prova evidente della coscienza che egli aveva della sua responsabilità, anche in ordini ai suoi dipendenti, altrimenti avrebbe provveduto soltanto alla propria difesa.

5) L'omertà dei suoi dipendenti Niola e Bertinelli i quali, contro l'assicurazione di andare esenti dall'onere delle eventuali multe, si dichiarano autori delle malefatte ed escludono la partecipazione del Martignoni ad esse.

2°) NIOLA EMILIO nega di aver fatto fare le miscele negli anni 1935 fino 1936 e 1937 o quanto meno dice di non ricordare di aver dato ordine a Torresan Aldo a mezzo telefono o direttamente a vo-

ce di far scaricare nei primi mesi autobotti di petrolio agricolo nelle petroline e successivamente nei fusti, aggiungendo che tutto quello che dicono gli utenti in ordine ai mancati prelievi non risponde a verità, in quantochè se non ricorda egli di aver dati ordini di scarico fittizi e di miscele, non può ammettere che gli utenti ricordino con tanta precisione i prelievi da essi effettuati. In conseguenza nega di aver dato ordini analoghi al Marchi. Peraltro, mentre in un primo tempo dice che negli anni 1936 e 1937 non fu compilata nessuna fatturazione interna, dato che l'idea di creare questa fatturazione gli sorse contemporaneamente a quella di miscelare il petrolio con la petrolina e cioè, a suo dire, nella primavera del 1938, dopo rin-terrogato, dice che la fatturazione interna, creata per scopi diversi da quello di coprire le miscele di petrolio, era stata distrutta; inoltre, mentre esclude nel modo più assoluto di aver dato ordine allo stesso Torresan di adoperare un peso alterato, o di mantenersi scarso nelle pesature dice di non ricordare di aver dato incarico a Torresan di emettere note peso per vendite fittizie di petrolio su nominativi di utenti da lui stesso comunicatigli.

Nei riflessi dell'Ing. Martignoni il Niolo riferisce che non sa se questi fosse a conoscenza della doppia fatturazione, in quanto egli usava rivedere la contabilità a fine d'anno, limitandosi durante l'anno ad un esame superficiale (allegato 9) di essa.

3°) BERTINELLI LUIGI, succeduto nella funzione di capo deposito a Torresan Aldo, nell'aprile del 1937 e già complice confessore per le miscele compiute nel 1938 come il Niola, dichiara :  
che non ricorda di aver emesso le note peso per consegne fittizie di petrolio nell'anno 1937, che di solito le note peso venivano firmate dagli utenti, giusta l'ordine dell'agenzia, che non sa giustificare le anomalie delle note peso, che gli sono state rappresentate, come ad esempio consegne in una sola volta di 20 gusti di petrolio e utenti che non ne ritiravano mai più di 3 o 4 per ogni singolo prelievo e che non avevano il deposito 15 o 20 gusti come apperiva dalle stesse note peso, che può darsi che egli abbia dato ordine ai suoi dipendenti di fare miscele di petrolio agricolo con la petrolina durante il 1937 e che ciò ha fatto certamente non di sua iniziativa ma per ordine ricevuto dal Sig. Niola Emilio.

Come il Niola, esclude di aver fatto adoperare un peso alterato e dichiara che se qualcuno si è presentato a reclamare piccole differenze di peso egli le ha subito sanate, consegnando le quantità di carburante dato in meno (all. 10).

Poichè, sia il Niola che il Bertinelli hanno dichiarato di non ricordare di aver dato gli ordini in questione si è proceduto al seguente confronto :

1 - Niola-Merchi (all. n. 11) Merchi insiste di aver ricevuto or-

dini di eseguire miscele anche negli anni 1936 e 1937, Niola ammette di averglieli dati nel 1938 e dichiara ancora di non ricordare di averne dati negli anni precedenti.

II - Niola-Torresan (all.12) Niola prima nega poi dichiara di non ricordare di aver dato ordini al Torresan di eseguire le miscele, Torresan conferma di aver ricevuto l'ordine in questione sistematicamente per telefono e qualche volta di persona dal sigg. Niola e Bertignoni.

III - Marchi-Bertinelli (all.13) Marchi conferma che nel 1937, durante la gestione Bertinelli si è venduto sistematicamente, come nel 1936 e nel 1938 petrolina miscelata con petrolio agricolo e di aver ricevuto ordini diretti di fare le miscele dal Bertinelli aggiungendo che ciò può testimoniare anche il personale dell'agenzia fra cui Bernardi Francesco e Vezzani Felice; Bertinelli rigetta l'avverbio sistematicamente nonché la testimonianza citata dal Marchi e dichiara che ciò può essere avvenuto solo qualche volta per suo ordine dato direttamente a Marchi e non ad altro personale, in conseguenza di analoghi ordini ricevuti dall'agenzia e per essa dal sig. Niola.

Sia il Bernardi che il Vezzani hanno dichiarato che essi erano preposti ad altri servizi e perciò non sapevano se fossero state o no compiute le miscele (allegati 14 e 15).

4°) - Cav. GIOVANNINI OTTORINO dichiara che per la mole di lavoro non sempre il funzionario addetto all'Ums potevano corrispondere al-

le esigenze degli utenti i quali si lamentavano e che perciò l'Ufficio aveva emesso i buoni anche su richieste di terze persone, distributori o altri incaricati dell'utente. Ha aggiunto che hanno eseguito questo sistema anche nel 1938 malgrado avessero avuto ordini da Roma di non rilasciare buoni su richieste dei distributori, e che ciò fecero nell'interesse degli utenti.

In merito alla sparizione dei controbuoni dichiara che essi per l'Ufficio non hanno mai avuto eccessiva importanza e che non era improbabile siano stati dati al macero o bruciati assieme ad altri materiali dato che mancando l'ufficio di mobili adeguati, egli era costretto a far deporre i documenti degli anni trascorsi in casse aperte in cantina.

Ha escluso che l'Ums abbia emesso buoni di sua iniziativa, buoni che peraltro venivano normalmente compilati dall'impiegato Marchi Roberto, per cui, pure ammettendo che egli abbia potuto dire a qualche utente che doveva farsi rilasciare buoni su Agip per regioni di contingentamento, ha dichiarato che, in ogni caso, i buoni sono stati emessi o per richieste dell'utente o per richieste del distributore, Ing. Martignoni o chi per esso e che il rinnovo è avvenuto sempre su presentazione di controbuoni esauriti e di una dichiarazione di smarrimento rilasciata dal distributore.

In definitiva poi ha ammesso che egli avrà potuto firmare

dei buoni emessi dall'impiegato con procedura irregolare, in quanto sia per la fiducia da lui riposta nell'impiegato (suo parente) sia perchè essendo l'Ing. Martignoni, quale presidente della Federazione Fascista degli Agricoltori, un suo superiore non poteva mai supporre che questi o i suoi dipendenti, a nome suo, richiedessero buoni per fini illeciti (allegato 16).

- 5°) -Merchi Roberto conferma di aver compilato i buoni quasi sempre, a richiesta dell'Agenzia Agip e dichiara di non aver mai trovato alcuna difficoltà nell'accogliere le richieste, dato che l'Ing. Martignoni era suo superiore diretto ed egli non poteva immaginare che l'Agenzia Agip di cui Martignoni era titolare facesse tali richieste a fine illecito.

Circa l'esistenza contemporanea di più buoni, anche per quelli a nome di utenti che non hanno chiesto sul deposito Agip, ha dichiarato che ciò può essere stato possibile perchè egli rilasciava i buoni su dichiarazione di smarrimento dei controbuoni presentata dal distributore.

Ha confermato di aver continuato ad ammettere i buoni ai distributori anche dopo averne ricevuto il divieto da Roma, dichiarando che ciò ha fatto convinto di fare l'interesse degli utenti. Per la scomparsa dei controbuoni non ha saputo dare spiegazione (all. 17).

A questi chiarimenti si può obiettare che la mole del lavoro non giustifica l'emissione di buoni a richieste di distributò-

ri anche dopo l'ordine contrario ricevuto da Roma, perchè, in definitiva per l'Ufficio era sempre lo stesso lavoro, sia che i buoni venissero rilasciati agli utenti direttamente, sia che fossero rilasciati ad interposte persone.

Nè la mole del lavoro può giustificare l'esistenza contemporanea dei buoni intestati alle medesime persone specialmente quando queste, non solo non hanno prelevato il petrolio presso l'Agip, ma non hanno neanche chiesto il buono relativo (vedi utenti Baraldi, Cerre ed altri).

La distribuzione di controbuoni in possesso dell'Uma concomitante con la distribuzione dei buoni e della contabilità interna in possesso dell'agenzia conferma la consapevolezza da parte degli impiegati Giovannini e Marchi dell'uso illecito cui i buoni dovevano servire.

Il Niola nel suo verbale di interrogatorio del 16 dicembre 1938 (alleg. 9) al verbale di denuncia del 9 gennaio 1939, dichiarò che egli per gli scerichi fittizi faceva trattenere dall'impiegato del Consorzio sig. Reffenini Luigi le fatture e provvedeva poi a ritirarle alla fine del mese in occasione del conguaglio e quindi a distruggerle.

L'esame delle distinte delle fatture di vendita del petrolio compilate dal Consorzio e trovate nelle cartelle contenente le note peso, in rapporto alle dichiarazioni degli utenti, ha

richiamato l'attenzione dei verbalizzanti sul fatto che alcuni nominativi esposti per esempio nelle distinte riflettente le vendite di petrolio effettuate nel mese di novembre 1937, erano contrassegnati con una crocetta rossa (all. 18).

Ciò ha fatto presumere che detti nominativi dovevano riferirsi a coloro in quali le fatture erano state ritirate dal Niola come innanzi esposto.

Sono stati confrontati perciò i nominativi stessi con le note peso del mese di novembre 1937 e con gli interrogatori degli utenti e si è avuta la conferma che trattasi di scarichi fittizi.

Infatti nessun utente, corrispondente al nominativo e fianco del quale vi è la crocetta rossa ha ricevuto le quantità di petrolio esposte nelle note peso e queste sono tutte senza firma tranne qualcuna con le firme riconosciute epocrite dell'intestatario mentre le partite di petrolio indicate a fianco dei nominativi non contrassegnati sono state effettivamente ritirate dagli intestatari rispettivi.

Ciò prova la meticolosità dell'accertamento e le coscienti e serene dichiarazioni degli utenti. A conferma di quanto esposto si cita la situazione dei prelievi effettuati dall'utente Bocchi Maria in Bonazzi nel mese di novembre 1937.

Nelle distinte su indicate la Bocchi figura di aver ritirato il petrolio due volte: la prima volta il suo nominativo non è controdistinto dalle crocette rosse, la seconda volta sì. La

Bocchi, a mezzo del suo amministratore, prima che si facesse il controllo tra le distinte e la nota peso, ha dichiarato che non ha ricevuto quello relativo alla fattura, 01797 corrispondente alla nota peso n. 3872 dell'11 novembre 1937, mentre ha ricevuto quello corrispondente alla fattura 1694 relativo alla nota peso, n. 3810 del 2 novembre 1937. A riprova si rileva che la nota peso relativa alla prima partita non è firmata mentre per la seconda partita l'utente è in possesso della fattura (vedi n.62 dell'allegato6).

Il Sig. Ruffenini Luigi; impiegato del Consorzio, interrogato in merito, allegato 19, ha confermato che quelle crocette e matite rosse steno ad indicare appunto i nominativi per i quali le fatture erano state ritirate dal Nillo e non spedite agli utenti, con la giustificazione che per quei nominativi l'Agip aveva anticipato l'importo e che perciò doveva addivenire ad una regolazione di conti. Ha aggiunto che non tutti i mesi queste distinte venivano compilate e che non tutte quelle compilate portavano contrassegni particolari, perchè il Nillo si recava quasi sempre ogni fine di mese a scegliere regolarmente le fatture che non dovevano essere spedite ai clienti.

Ha dichiarato pure che i registri doganali erano tenuti dal Consorzio, mentre i buoni relativi erano tenuti dall'Agip per cui egli effettuava gli scerichi sul registro in base alle note peso e vi riportava gli estremi dei buoni mensilmente recandosi all'uopo presso l'Agip.

Il Niola ha confermato che egli si recava ordinariamente presso il Consorzio a scegliere le fatture che non dovevano essere recapitate agli utenti, avendo l'Agenzia conti da congruare con questi, ma non ha potuto assicurare che tutti i nominativi contrassegnati con crocetta e matite rosse si riferiscono a fatture effettivamente da lui ritirate, fatta eccezione per quelle relative ai clienti di Meioli Agostino al quale egli consegnava sempre le fatture intestate ai clienti da lui (allegato 20).

In merito al peso alterato non si sono potute raccogliere prove sufficienti perchè nelle masse dei clienti dell'Agip solo tre o quattro hanno dichiarato di non aver ricevuto il peso esatto e che in seguito a reclami presso l'Agenzia avevano ottenuto vaghe promesse di provvedimenti (vedi n. 30-45852 dell'allegato 6 e la dichiarazione del Conte Radini Todeschi Luigi allegato 21).

Dall'insieme degli elementi raccolti si rileva :

1° Che gli impiegati dell'Agenzia Niola e Bertinelli, non escludono di aver fatto eseguire le miscele di petrolio agricolo, operando scarichi fittizi su buoni che, per le dichiarazioni concordanti degli utenti e degli stessi impiegati dell'Uma, la stessa Agenzia provvedeva a far rilasciare da questo Ente, ma si limitano a dichiarare di non ricordare di aver dato ordini delle specie e ciò anche nei confronti con l'accusatore Marchi Francesco e con l'altro complice Torresen Aldo;

2° che è strano la coincidenza della sparizione dei contro-

ni presso l'Uma e dell'invio al macero dei buoni da parte dell'Agenzia Agip nonché della distribuzione delle fatture interne;

3°) che queste fatture interne, mentre in un primo tempo sarebbero state create dal Niola nello stesso periodo di tempo in cui a suo dire, sarebbero state iniziate le miscele illegittime (marzo-aprile 1938) risultano invece compilate sempre e poi distrutte a meno a meno che veniva regolarizzata la partita contabile nei confronti delle filiali dell'Agip. In verità dette fatture erano dette interne solo per distinguere da altre allegato al rendiconto per la filiale dell'Agip di Brescia e rispecchianti le situazioni contabili della petrolina nazionale nei riflessi di detta filiale cui non si potevano comunicare di avere venduto una quantità di petrolina nazionale superiore a quelle ricevute in carico.

Il sistema seguito per consumare la frode, come si è visto è molto complesso ed, avendo richiesto il concorso di organi diversi, ha reso indispensabile una preventiva organizzazione da parte di una mente direttiva la quale, nel caso specifico deve essere individuata nell'Ing. Mergionni che, per la sua duplice funzione innanzi accennata e con l'influenza delle sue autorità, ha potuto indurre gli organi stessi a partecipare scientemente al compimento della frode.

Infatti :

1°) gli impiegati dell'Uma, suoi subordinati per la sua qualità di presidente della Federazione Fascista degli agricoltori, non

hanno esercitato il doveroso controllo circa l'emissione dei buoni a richiesta della Agenzia Agip, anche dopo di aver ricevuto ordini dell'Autorità Centrale (allegato n. 23) di non rilasciare più buoni a distributori in nome degli utenti, ma direttamente all'utente e non hanno curato la conservazione dei controbuoni, esauriti, utili, anzi necessari, per i controlli prescritti.

2°) gli impiegati dell'Agenzia, dipendenti dall'Ing. Martignoni (agente) disponevano ed eseguivano materialmente le miscele fraudolente, compilavano documenti falsi, distruggevano i buoni esauriti e le fatture fittizie, nonché le cosiddette contabilità interne, allo scopo evidente di far sparire le prove della frode. Tutto ciò non si fa in buona fede ma per raggiungere un fine illecito ben chiaro e comprensibile a persone esperte del lavoro che esplicavano.

3°) L'impiegato del Consorzio, compilatore delle fatture, a richiesta dell'Agenzia Agip, si prestava inconsapevolmente a trattenere le fatture fittizie che non dovevano essere recapitate agli intestatari e procedeva alle registrazioni nel registro doganale in base alle note peso, senza il controllo immediato dei buoni. I verbalizzanti ammettono perciò che egli sia rimasto estraneo alla consumazione della frode.

Per quanto esposto si denunziano :

1°) Martignoni Ciro, Niola Emilio, Bertinelli Luigi, Marchi Francesco e Torresan Aldo, responsabili di associazione in contrabbando, avendo, per indispensabile accordo, con ripartizione di compiti, or-

genizzato, diretto ed eseguito una lunga serie di contrabbandi dal mese di dicembre 1936 al mese di novembre 1938 (art. 99 legge doganale).

2°) Martigoni Ciro (agente principale) per contrabbando di q.li 3041,10 di petrolio rosso agricolo, aggravato dall'associazione, come risultante dall'elenco allegato 6, ai sensi dell'art. 2 del R.D. L. 26.7.1925 n. 1258 e degli art. 1-8 e 13 del L.M.16.6.1937 nonché degli art. 94.97.99 e 102 della legge doganale 26.1.1896 n. 20 e successive modificazioni.

3°) Niola Emilio e Marchi Francesco per concorso immediato nell'esecuzione del contrabbando di cui sopra ai sensi degli art. di legge citati.

4°) Terresen Aldo per concorso immediato all'esecuzione del contrabbando di q.li 1373,98 di petrolio rosso come sopra ai sensi dei citati articoli di legge nel periodo dicembre 1936-marzo 1937.

5°) Bertinelli Luigi per concorso immediato all'esecuzione del contrabbando di q.li 1667,12 di petrolio rosso come sopra ai sensi dei citati articoli di legge nel periodo 1° aprile 1937-30 dicembre 1937.

Ai predetti quantitativi di petrolio miscelato con la petrolina e come questi venduti, devono aggiungersi per tutti, escluso il Terresen, i q.li 412,52 di cui al verbale preliminare di denuncia del 5 gennaio 1939.

6°) Giovannini Ottorino e Marchi Roberto, impiegati dell'Ume, per concorso nel contrabbando di cui sopra ai sensi dell'art. 103 n. 3

della legge doganale già richiamata, per aver fornito consapevolmente i mezzi idonei alla consumazione del reato.

7°) Consorzio Agrario Cesareo di Mentova, rappresentato dal Presidente Cav. Carlo Muvolari, quale responsabile civile per il combinato disposto dell'art. 5 del D.M. 24 febbraio 1931 art. 5 del D.M. 16.6.1937 e dell'art. 107 della ripetuta legge doganale.

Circa la contravvenzione per la miscela si rimanda al verbale redatto il 5 gennaio 1939.

Per maggior chiarimento delle singole responsabilità, in ordine all'applicazione delle multe, si fa presente che nell'allegato 6 sono stati riportati i vari periodi di tempo in cui fu commessa la frode svuota riguardo alle tariffe allora vigenti.

Le fatture interne emesse nel 1938, le note peso, nonché le fatture cosiddette regolari, tutte relative al movimento della petrolina sono state ritirate all'impiegato Nicola Emilio, cui erano state date in custodia giudiziale, e vengono allegate al presente verbale che fa parte integrante di quello redatto il 5 gennaio 1939.

Il presente processo verbale preliminare suppletivo corredato da tutti gli allegati in esso richiamati, si trasmette in originale e due copie alla R. Dogana Principale di Milano per la compilazione del verbale definitivo ed ulteriore inoltre all'Autorità Giudiziaris, insieme con il precedente.

Fatto, letto, chiuso e confermato, viene sottoscritto in detta e luogo come sopra.

I VERBALIZZANTI

F.to Ten. Col. Borrelli Giovanni - Ten. Ciccone Giovanni  
Magg. Di Selvo Antonino - Brig. Atzei Pasqualino  
Brig. De Marchi Nemesio - S. Brig. Pires Giovanni  
App.to Pirisi Leonardo - App.to Di Tommaso Vincenzo  
Guardia Brissi Luigi.

Al Pac. Ecc. il Cavaliere Giovanni Bonomi  
Piazz. della Libertà-4

Roma

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
AVV. CAV. UFF. MICHELE DE LUCIA  
CORSO UMBERTO III TELEF. 63108  
ROMA

Roma 7 Febbraio 1939 XVII.

A S.E.  
BONOMI Prof. Avv. Ivanoe

ROMA  
Piazza della Libertà 4.

Eccellenza,  
da Ella autorizzato mi permetto inviarLe il mio indirizzo, restando  
a Sua completa disposizione.  
Con devoti ossequi.

*De Lucia*

Cor. State

50-239

*principi di cui si parla  
il verbale definitivo  
per concludere l'associazione*

La violazione consiste nell'impiego del petrolio in usi diversi da quello agricolo per cui veniva concessa l'importazione agevolata. Ad essa violazione si rendono applicabili le pene comminate per il contrabbando.

A differenza del contrabbando d'importazione che si concreta attraverso la sottrazione delle merci al controllo degli organi doganali e della Finanza - e quindi con l'evasione dei diritti di confine - nel caso in esame il prodotto, sebbene col vincolo del determinato uso, era già sdoganato col trattamento di favore e trovavasi nel Regno in possesso legittimo della parte. L'azione fraudolenta non può quindi verificarsi con la materiale immissione del petrolio nella petrolina - che poteva anche non avere luogo, ma bensì nel complesso delle scritture amministrative e contabili, mediante le quali si determinava la disponibilità del prodotto che veniva così di fatto dal suo impiego legittimo.

Nel processo verbale preliminare suppletivo di denuncia del 27-3-39, viene elevata a carico dei responsabili l'accusa di associazione contrabbandiera e di contrabbando commesso dall'associazione, tuttavia i fatti sono sostanzialmente identici a quelli che formarono oggetto della precedente denuncia e per i quali l'imputazione di contrabbando semplice. Non si comprende perciò come mai la Finanza si sia indotta a modificare la rubrica del reato. Essa basa questa più grave accusa sulla semplice presunzione dell'indispensabile accordo, ma ben altri elementi occorrono perché si sostanzi giuridicamente il reato di associazione contrabbandiera e quindi di contrabbando commesso dai suoi componenti.

L'associazione contrabbandiera è invero una figura di reato delle più gravi e pericolose. Essa può paragonarsi sotto molteplici aspetti alla associazione per delinquere. Per tale imputazione occorre la prova certa del concerto, ossia dell'accordo specifico fra i componenti, inteso a dare esplicazione alla loro attività delittuosa, ed i componenti stessi devono agire con dolo, essendo il contrabbando reato tipicamente doloso.

Nelle sue conclusioni la Finanza ha denunciato il Martignoni come Agente principale e tutti gli altri, compreso il Biola, per concorso immediato e non immediato. Essa così è caduta involontariamente in errore poiché con tale imputazione mancano proprio gli esecutori del reato, quelli cioè, che dovrebbero dare vita all'Associazione. L'agente principale è infatti esso stesso un correo, ossia un cooperatore morale o materiale, mentre quelli denunciati per concorso non sono che agenti secondari, ossia complici necessari e non necessari.

L'art. 104 della legge doganale dice che l'agente principale ed i complici sono puniti come gli autori del contrabbando, da ciò si evince e non potrebbe essere altrimenti, che essi stessi non ne sono gli autori.

Per tutte queste considerazioni resta pacifica - sia in linea giuridica-sia in linea di fatto-che non sussiste l'Associazione contrabbandiera. In tale senso è stata modificata l'imputazione mentre non viene formulata alcuna accusa per i due funzionari dell'Ente Uva, in quanto a loro carico non è stata raccolta attraverso le indagini svolte dalla Finanza alcuna prova di dolo o di colpevole colpa.

Confermato  
 In. Carbone  
 Stor. di Stato  
 12 maggio 19

On. MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette

ROMA

e per conoscenza:

On. INTENDENZA DI FINANZA di

MANTOVA

Il sottoscritto ha ricevute comunicazione della R. Dogana di Milano delle determinazioni ministeriali circa la definizione del contesto elevato a suo carico ed a carico dei suoi dipendenti dalla R. Guardia di Finanza.

A parte ogni considerazione sull'estremo rigore con cui è stata esaminata la sua posizione e sui criteri in base ai quali la complessa questione dovrebbe essere definita, preso al ricorrente - prima di ogni altra cosa - richiamare l'attenzione di codesta Centrale Amministrazione sul provvedimento recentemente promulgato dal Governo di Sua Maestà, in base al quale ben altri e più autentici trasgressori di leggi comuni e di finanza beneficieranno largamente della clemenza Sovrana.

Codesto On. Ministero disporrà certamente il risarcimento della vertenza sotto questo nuovo profilo, sembrando al sottoscritto che a ciò non potrebbero provvedere gli organi periferici i cui poteri sono cir-

coacritti e limitati alla emissione del provvedimento di definizione su istanza incondizionata della parte interessata.

La convinzione e la speranza del sottoscritto sono tanto più vive e fondate in quanto apparirebbe veramente incomprensibile una arida affermazione di principio per cui tale beneficio dovrebbe essere negato unicamente perchè non ammissibile in sede di decisioni amministrative. In questa ipotesi, veramente deprecabile, dovrebbe almeno imporsi al retto e sereno criterio dell'amministrazione una equa considerazione del danno che verrebbe a risentire il sottoscritto col persistere nella richiesta della definizione amministrativa per ragioni morali non certo determinate, nel caso del sottoscritto, dalle preoccupazioni di un più severo giudizio da parte del tribunale.

Entrando nel merito della soluzione così come è stata inquadrata da codesto On. Ministero il sottoscritto si permette sommessamente di manifestare la sua sorpresa circa il criterio con cui si è voluto collegare la sua posizione a quella del NICOLA con un vincolo di solidarietà che, oltre ad urtare contro ogni principio di ragione e contro la regola della personalità della pena, viola apertamente la stessa

lettera della disposizione di eccezione (art. 110 della legge doganale) che stabilisce soltanto per alcune ben determinate figure di contrabbandi doganali questa pur strana colleganza di responsabilità. Benchè a tale aberrante estensione possa aver condotto la esistenza di qualche sporadica e maleicura decisione giurisprudenziale, ad essa si oppone la prevalente e più autorevole giurisprudenza, ed assai più una ragionevole e sensata interpretazione dell'art. 110 della legge doganale.

Trascrivasi, per comodità di esame, tale articolo: "oltre le pene di cui agli artt. precedenti, i colpevoli dei reati previsti dagli artt. 98 e seg. della presente legge, saranno condannati alla multa comminata dall'art. 97 e obbligati solidariamente al pagamento della sedesima".

E' evidente che il reato di contrabbando semplice, previsto dall'art. 94, non può essere confuso con nessuno dei casi di contrabbando aggravato previsti dagli artt. 98 e seg. della legge doganale.

E' altresì chiaro che in sede di definizione amministrativa, ove non terra di eseguire l'esame dei fatti che condussero alla denuncia, non è nemmeno possibile pronunciarsi nel merito dei fatti stessi ed affermare l'esistenza di una solidarietà nel pa-

gamento delle pene da infliggere, che, se mai, dovrebbe essere di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria in sede di condanna penale.

Tale distinzione è sostanziale, non dovrebbe quindi essere sottovalutata o interpretata in senso difforme dalla concezione giuridica.

Da tempo noto, per quanto consti, viene consentito che alcuni dei concorrenti in un contrabbando doganale siano ammessi alla definizione amministrativa ancorchè altri preferiscano adire l'autorità giudiziaria. Il sottoscritto non si saprebbe quindi dar ragione del diverso trattamento che, anche in questi riflessi, verrebbe usato nei suoi riguardi.

Nei ricorsi precedenti vennero chiaramente indicati gli esaurienti motivi per i quali la misura dei diritti da pagare sui presunti quantitativi di petrolio agricolo destinato ad usi non consentiti dovrebbe essere quella inerente ai diritti della petrolina e non del petrolio.

Nonostante ciò l'amministrazione intende applicare ai quantitativi in parola i diritti propri del petrolio e non della petrolina, perchè a suo giudizio nella fattispecie la frode concerne l'ammontare dei diritti sul petrolio che fu deviato dall'uso agevolato, in relazione al quale uso il detto petrolio fu

introdotto in esenzione.

L'argomento sembra al sottoscritto infondato giacchè muove da una inesatta valutazione della realtà dei fatti accertati chiaramente dai verbali della P.I.

E' pacifico, invero, che la infrazione fiscale in disputa, è consistita nella supposta vendita di petrolio agricolo miscelato alla petrolina nella misura di 20 litri per ogni barile di petrolina di 250 litri. In sostanza in una misura inferiore al 10 %.

Ora, in tale materia, le leggi finanziarie dispongono da tempo che per il caso di miscele di residui di olii minerali, sottoposti ciascuno e separatamente a tributi fiscali di entità diverse, si deve pagare la tassa del prodotto ottenuto dalla miscela.

Non si comprende quindi perchè tale norma non si voglia applicare nella fattispecie, quando è certo che la infrazione è consistita nel miscelare percentuali minime di petrolio agricolo con quantità di gran lunga maggiori di petrolina, e cioè quantità irrisorie di un olio minerale in quantità di gran lunga maggiori di residui di olii minerali, allo scopo di rendere questi ultimi più facilmente commerciabili, ma sempre con il risultato di conservare al prodotto ottenuto le caratteristiche essenziali

della petrolina, cioè di altro residuo di olio mine-  
rale.

Se il prodotto ottenuto da tale miscela fu la pe-  
trolina, appare equo che il sottoscritto dovrebbe pa-  
gare la tassa di questo e non di altro prodotto.

Non è esatto pertanto l'affermare sic et simpliciter  
che nella fattispecie la frode concerne i diritti del  
petrolio deviato dall'uso agevolato, perchè, ancor  
quando ciò fosse vero teoricamente, è ovvio ritenere  
che la frode punibile concerne invece i diritti del  
prodotto miscelato ed effettivamente venduto, in tan-  
to fatto soltanto ravvisandosi possibile l'applicabi-  
lità delle sanzioni disposte dall'art. 94 della legge  
doganale, contemplanti una multa avente per base ap-  
punto i diritti propri delle merci al momento del  
contrabbando, che nel nostro caso è il momento del  
loro uso ed impiego o tutt'al più della vendita in  
funzione di petrolina.

Risulta dai documenti allegati ai verbali della  
polizia tributaria e, ad ogni modo, è intuitivo e  
sempre accertabile, che l'Agip di Mantova non ha mai  
venduto né poteva vendere volta per volta, ai vari  
suoi clientij, singolarmente, che uno o due, o po-  
chissimi barili di prodotto miscelato, contenente  
ciascuno, come si disse più sopra, il 10 % di petro-

lio agricolo. I diritti propri sottratti all'erario per ciascuna di codeste vendite ammontarono pertanto sempre da un minimo di poche decine ad un massimo di poche centinaia di lire. Le multe corrispondenti, riferite a ciascuna violazione di legge, dovrebbero superare soltanto di poco le centinaia o il migliaio di lire.

Esorge allora pacifico ed inequivoco trattarsi nella specie non già di reato semplice, ma di reato continuato, per la punibilità del quale il legislatore ha dettato le norme di favore dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 cui debbono uniformare la propria azione i singoli organi dell'amministrazione nell'accertamento dei reati e nella scoperta dei colpevoli e successivamente i giudici nel conoscere dei reati occesi, affinché venga regolata in modo uniforme quella che potrebbe chiamarsi la parte comune alle singole leggi finanziarie nella materia concernente la repressione dei reati da esse contemplate (vedi relazione alla citata legge della Giunta del Bilancio, del Senato, nonché dei Ministri Mosconi e Rocca )

Dispone l'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4:

"Per ogni violazione della stessa disposizione di legge si applica la relativa sanzione.

"Bèn di meno, nel caso di più violazioni commes-  
"se anche in tempi diversi in esecuzione della mede-  
"sima risoluzione, la sanzione può essere applicata  
"una sola volta, tenuto conto delle circostanze dei  
"fatti e della personalità dell'autore delle viola-  
"zioni.

"In tal caso la sanzione è applicata in misura su-  
"periore a quella stabilita dalla legge per una sola  
"violazione, purchè non si superi la metà dell'ammon-  
"tate complessivo delle pene, delle pene pecuniarie  
"e delle soprattasse, che si sarebbero dovute applica-  
"re calcolando le singole violazioni".

Consegue da quanto sopra che il minimo della  
pena applicabile al sottoscritto, ancor quando voglia-  
si ritenere approvato il di lui concorso nelle infra-  
zioni fiscali di che è disputa, dovrebbe essere conte-  
nute in una misura bensì superiore a quella stabilita  
dalla legge per una sola violazione, ma non mai supe-  
riore alla metà dell'ammontare complessivo delle pe-  
ne dovute calcolando le singole violazioni. Suffragan-  
no l'equità e la giustizia di tale conclusione non  
solo la personalità del sottoscritto, non solo i suoi  
precedenti morali, ma anche la circostanza inequivo-  
cabile che egli si è trovato costretto a rispondere  
di illeciti altrui e dei suoi dipendenti, ai quali,

per le proprie numerose occupazioni politiche, aveva di fatto affidato la gestione dell'agenzia Agip di Mantova.

Resterebbe infine, da esaminare se e in quali limiti si rendano applicabili alla infrazione di che trattasi, punite secondo norme speciali, la disciplina e il sistema delle sanzioni doganali. Così come non possono non essere richiamate le considerazioni espresse nei precedenti ricorsi sulla inconsistenza e, comunque, la ininfluenza delle prove circa i presunti quantitativi del petrolio agricolo che sarebbe stato destinato ad uso non consentito: considerazioni che se anche non si vogliono ritenere considerabili nella presente sede amministrativa; lo sarebbero indubbiamente dinanzi al Giudice ordinario. Il sottoscritto non intende, tuttavia, rendere più complessa e difficile la risoluzione se confida ancora che non si voglia sottoporlo a condizioni assai più gravose di quelle che la legge e quindi il Registrate potrebbero imporgli.

Nell'accogliere la domanda di definizione amministrativa che sta appunto a documentare la volontà disciplinata e fidente di sottoporsi al giudizio equo dell'Amministrazione, codesto On. lo Ministero, tenendo presente quale potrebbe essere il

risultato del giudizio in sede penale, vorrà con-  
tenere entro i limiti di una più giusta comprensione  
la misura dei diritti che il sottoscritto dovrà cor-  
rispondere nonché quella delle eventuali penalità da  
versare per la responsabilità che si volessero, even-  
tualmente, a lui imputare, intendendosi che la doman-  
da fatta anche a nome dei coimputati non debba im-  
plicare un'obbligo di solidarietà al pagamento delle  
pene che il sottoscritto non ha mai ammesso né ri-  
conosciute.

In attesa di conoscere l'importo dei diritti do-  
vuti per poterne effettuare il pagamento entro con-  
gruo termine, il sottoscritto confida di poter otte-  
nere il versamento della eventuale multa a rate mese-  
strali avendo, come è noto, tutte le sue attività  
immobiliari gravate di ipoteca giudiziale.

Con ogni osservanza

Roma li 15 marzo 1940-XVIII

Ciro Martignoni

M. Grand. Uff. Ivo Bagli  
Direttore generale delle Dogane,

Roma, 15 marzo 1940

Nella fiducia che il mio ~~nome~~  
~~giungo~~ sia noto alla S. V. S. mi permetto  
di rivolgere personale preghiera perché  
l'aduso esposto dall'ing. Ciro Martignoni  
della mia città di Mantova, venga esam-  
inato con ~~la~~ l'attenzione e l'equità  
che meritano certo le  <sup>fondate</sup> osservazioni di  
carattere giuridico che il ricorrente  
ha sottoposto nelle dovute forme a  
cotesta Amministrazione.

Le tre questioni che il ricorso prospetta  
circa la solidarietà, circa la misura  
dei diritti da pagare e circa il reato  
costituito, sono a mio avviso  
di così ~~importante~~  <sup>sostanziale</sup>  
importanza da ~~consigliare~~  <sup>consigliare</sup> almeno quel  
benevolo atteggiamento, ~~al quale~~  <sup>al quale</sup> si  
~~è ispirata~~ e ispirata la recente  
amnistia, ~~che~~  <sup>la quale</sup> ha voluto, anche  
in materia doganale, cancellare o  
attenuare le pene.

Per questo confido che ~~l'equità~~  
~~la~~ S. V. S., valutando con spirito  
di ~~benevolenza~~ di equità, ~~il~~ ricorso  
~~presente~~ vorrà ~~giungere a una~~  
~~soluzione~~ rendere possibile  
quella definizione amministrativa ~~che~~  
per essere pronta certa e ~~spedita~~  <sup>definitiva</sup> che  
è ~~sempre~~ preferibile, nell'interesse  
dello Stato (del quale la S. V. S. è giustamente ~~steno~~  
inflessibile ~~patronatore~~ fermo difensore)  
se alatorio di un'azione.

Nella fiducia che il mio nome  
già sia noto alla S. V. S. mi permetto  
di rivolgere personale preghiera perché  
l'aduso esposto dell'ing. Ciro Martignoni  
della mia città di Mantova, venga esam-  
inato con ~~la~~ l'attenzione e l'equità  
che meritano certo le osservazioni di  
carattere giuridico <sup>fondato</sup> che il ricorrente  
ha sottoposto nelle dovute forme a  
cotesta Amministrazione.

Le tre questioni che il ricorso prospetta  
circa la solidarietà, circa la misura  
dei dritti da pagare e circa il reato  
continuato, sono - a mio avviso -  
di così ~~importante~~ ~~per~~ sostanziale  
importanza da ~~meritare~~ <sup>consigliare</sup> almeno quel  
benevolo atteggiamento, ~~al quale~~ <sup>al quale</sup> si  
~~è~~ ~~ispirata~~ e ispirata la recente  
amnistia, ~~che~~ <sup>la quale</sup> ha voluto, anche  
in materia doganale, cancellare o  
attenuare le pene.

Per questo confido che ~~l'equità~~  
della S. V. S., valutando con spirito  
di benevolenza di equità ~~il~~ ricorso,  
presenti vorrà ~~giungere a una~~  
~~soluzione~~ rendere possibile ~~con~~  
quella definizione amministrativa ~~che~~  
per essere pronta certa e ~~spedita~~ <sup>definitiva</sup> ~~che~~  
è ~~sempre~~ preferibile nell'interesse ~~del~~  
dello Stato (del quale la S. V. S. è giustamente ~~il~~  
inflessibile ~~patronatore~~ fermo difensore) <sup>stato</sup> all'  
aleatorio di un'azione penale, <sup>sempre</sup> all'esito  
con il dovuto ossequio dev.

Roma, 15 Marzo 1940-

Ill.mo Grand Uff. IVO BAGLI

Direttore Generale delle Dogane,

Nella fiducia che il mio nome sia noto alla S.V.I. mi permetto di rivolgere personale preghiera perchè l'escluso esposto dell'ing. Giro Martignoni, della mia città di Mantova, venga esaminato con l'attenzione e l'equità che meritano certo le osservazioni di carattere giuridico, che il ricorrente ha sottoposto nelle dovute forme a cotesta Amministrazione.

Le tre questioni che il ricorso prospetta, circa le solidarietà, circa la misura dei diritti da pagare e circa il reato continuato, sono - a mio avviso - di così sostanziale importanza da consigliare almeno quel benevolo atteggiamento, a cui si è ispirata la recente amnistia, la quale ha voluto, anche in materia doganale, cancellare o attenuare le pene.

Per questo confido che la S.V.I., valutando con spirito di equità l'odierno ricorso, vorrà rendere possibile quella definizione amministrativa che, per essere pronta certa e definitiva, è preferibile nell'interesse stesso dello Stato (del quale la S.V. è giustamente il fermo difensore), all'esito sempre elastico di un'azione penale.

Con il dovuto ossequio

dev.mo

Roma, 15 marzo 1940-

Ill.mo Grand Uff. IVO BAGLI

Direttore Generale delle Dogane,

Nelle fiducia che il mio nome sia noto alla S.V.I. mi permetto di rivolgere personale preghiera perchè l'escluso esposto dell'ing. Ciro Martignoni, della mia città di Mantova, venga esaminato con l'attenzione e l'equità che meritano certo le osservazioni di carattere giuridico, che il ricorrente ha sottoposto nelle dovute forme a questa Amministrazione.

Le tre questioni che il ricorso prospetta, circa la solidarietà, circa la misura dei diritti da pagare e circa il reato continuato, sono - a mio avviso - di così sostanziale importanza da consigliare almeno quel benevolo atteggiamento, a cui si è ispirata la recente amnistia, la quale ha voluto, anche in materia doganale, cancellare o attenuare le pene.

Per questo confido che la S.V.I., valutando con spirito di equità l'odioso ricorso, vorrà rendere possibile quella definizione amministrativa che, per essere pronta certa e definitiva, è preferibile nell'interesse stesso dello Stato (del quale la S.V. è giustamente il fermo difensore), all'esito sempre aleatorio di un'azione penale.

Con il dovuto ossequio

dev.mo

Roma, 15 Marzo 1940-

Ill.mo Grand Uff. IVO BAGLI

Direttore Generale delle Dogane,

Nella fiducia che il mio nome sia noto alla S.V.I. mi permetto di rivolgere personale preghiera perchè l'escluso esposto dell'ing. Ciro Bertignoni, della mia città di Mantova, venga esaminato con l'attenzione e l'equità che meritano certo le osservazioni di carattere giuridico, che il ricorrente ha sottoposto nelle dovute forme a cotesta Amministrazione.

Le tre questioni che il ricorso prospetta, circa le solidarietà, circa la misura dei diritti da pagare e circa il reato continuato, sono - a mio avviso - di così sostanziale importanza da consigliare almeno quel benevolo atteggiamento, a cui si è ispirata la recente sanzione, la quale ha voluto, anche in materia doganale, cancellare o attenuare le pene.


Per questo confido che S.V.I., valutando con spirito di equità l'odioso ricorso, vorrà rendere possibile quella definizione amministrativa che, per essere pronta certa e definitiva, è preferibile nell'interesse stesso dello Stato (del quale la S.V. è giustamente il fermo difensore), all'esito sempre aleatorio di un'azione penale.

Con il dovuto ossequio

dev.mo

Asseg. Mitt. Destinatarlo  
N 2529

ROMA  
(Cortispondenze)



Modello 221  
Cortispondenze raccomandate  
Roma, delle Poste e dei Teleg.

Asseg. Mitt.

Destinatarlo

Destinazione

Tassa L.

Espresso L.

Filippi

E vietato includere valori nelle raccomandate  
L'Amministrazione non ne risponde.

AVV. COMM. UMBERTO MANTOVANI

VIA G. CHIASSI, 61 - TELEFONO 10-77

MANTOVA

Mantova, 19 marzo 1940 XVIII

Carissimo Ivano,

ho ricevuto la tua lettera. Tutto va bene.  
Ora speriamo nel buon esito. Sta tranquillo per il cane.  
In che mese lo desideri ?  
Affettuosi saluti e auguri Pasquali. Noi andremo a Pesina. =

*Umberto*

Mantova, 10 Aprile 1960  
XVII

Caro Franse,

Di ritorno da Casera, dove è stato  
vuotato il busco, sono proseguito  
sancipino per Bologna e Caserta.  
Non ce potero più. Li racconterò. -

Il cerbero pare sia stato molto  
imprimato del Ricorso: sopra tutto  
dalle ter-<sup>reflettenti</sup> la solidarietà,  
<sup>e il certo contributo,</sup>  
ma non si è ancora pronunciato. -

Il numero del Telefono del Cliente è  
attualmente 850.184. Anche io adendo  
antioso notizie. -

Per il cane non dubitare. Spero  
di contentarti. -

Il mio venuto ai Dotti a Roma,  
desidero presto. Ma io sono  
sempre ... scudico, per quanto

196 - a parole si tenta sicuro di  
finire quest'anno.  
Come stai ?

Di saluto cordialmente insieme  
a Sofia

Unkisty